

*Voci.* Si faccia l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Si procederà all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Bachet — Bairo — Barbier — Benso Giacomo — Bersani — Bertolini — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blanc — Borella — Bosso — Bottone — Brunier — Buraggi — Carquet — Carta — Casaretto — Chaperon — Chenal — Chiarle — Chiò — Cornero — Correnti — Decastro — Deforesta — Del Carretto — Demaria — Demartinel — Duverger — Falqui-Pes — Galli — Garda — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Gianoglio — Justin — Jaillet — Leotardi — Louaraz — Malan — Malinverni — Mantelli — Martinet — Martini — Menabrea — Mezzena — Moffa di Lisio — Mongellaz — Parent — Pellegrini — Pernigotti — Pescatore — Pinelli — Polliotti — Quaglia — Ravina — Ricci Giuseppe — Ricotti — Roberti — Rocci — Rulfi — Salmour — Sanguinetti — Sappa — Saracco — Sauli Do-

menico — Simonetta — Sineo — Siotto-Pintor — Solaroli — Spinola — Tuveri.

La seduta è levata alle ore 5 pomeridiane.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo al personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza ;

2° Interpellanza del deputato Valerio circa il luogo in cui collocarsi il monumento Carlo Alberto ;

3° Discussione del progetto di legge riguardante la concessione della strada ferrata da Mortara a Vigevano ;

4° Discussione del progetto di legge concernente i teatri Regio e Carignano ;

5° Discussione del progetto di legge relativo a un diritto di pedaggio esercito dal comune di San Mauro.

## TORNATA DEL 15 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna — Incidente e deliberazione d'urgenza — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento del personale di pubblica sicurezza — Emendamento del deputato Daziani all'articolo 3 — Opposizioni del ministro dell'interno e del deputato Barbavara, e osservazioni del deputato Lanza — Reiezione degli emendamenti Daziani, Viora e Lanza, e approvazione dell'articolo — Relazione sui progetti di legge per aumento dell'imposta prediale pel 1853, e per modificazioni agli statuti della Banca Nazionale — Ripresa della discussione suddetta — Proposizione soppressiva del deputato Mellana dell'articolo 4 — Parlano i deputati Gerbino Carlo, Sulis, Mellana, Farini, relatore, Cadorna, Di San Martino, Guglianetti ed il ministro dell'interno — Reiezione dell'emendamento Cadorna — Proposizione soppressiva del deputato Sineo — Reiezione — Presentazione di due progetti di legge del ministro delle finanze per crediti supplementari al bilancio 1852, e per restauri alla polveriera di Borgo Dora — Ripresa della discussione — Emendamento del deputato Bottone — Opposizioni del ministro dell'interno, e osservazioni del deputato Guglianetti — Reiezione — Approvazione dell'articolo 4 — Emendamento soppressivo del deputato Robecchi all'articolo 5 — Opposizioni del ministro dell'interno — Osservazioni dei deputati Sineo e Mellana.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CASTELLI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione :

4569. 1471 operai piemontesi inviando una memoria, in cui fannosi a rappresentare non mancare l'Italia, non che lo stesso Piemonte, di artisti e di fonderie metalliche capaci a condurre con la massima perfezione a lodevole compimento il monumento a Carlo Alberto, si rivolgono alla Camera, affinché provveda che quest'opera nazionale sia mandata a pubblico concorso, ed affidata ad artisti italiani, perchè così

non venga menomato, e sia anzi tutelato l'onore della nazione.

(Posto ai voti il processo verbale, è approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**IOSTI.** Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 4569. Essa è sporta da qualche migliaio dei nostri operai, che reclamano pel torto che credono fatto ad essi nell'aver affidato ad esteri artisti ed operai il progetto e la fusione del monumento Carlo Alberto. Le ragioni delicate e generose addotte in quella petizione meritano quanto

meno spiegazioni più larghe dal canto del signor ministro, massime che esse sono fondate su quei termini di moderazione che tanto onora il nostro popolo.

(È dichiarata d'urgenza.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.**

**SANTAROSA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per lo stabilimento della nuova contribuzione prediale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 803.)

La Commissione mi ha incombenzato di pregare la Camera onde voglia dichiarare la discussione d'urgenza per questa legge.

**SULIS.** Avendo il relatore della Commissione sulla quotità dell'imposta prediale in Sardegna chiesta l'urgenza, io credo mio dovere di far presente alla Camera, che non mi par conveniente che una legge di tanta importanza venga discussa nel finire di questa Sessione. Sappiamo che la Camera trovasi alla vigilia della sua proroga e dei deputati sardi neppur la metà siede su questi banchi; mi pare quindi che non sia conveniente di trattenerne così presto la Camera sopra una legge, che, ripeto, è di somma importanza. D'altronde se la Camera vorrà considerare che, a seconda delle sue costumanze, nel riprendersi la Sessione i lavori delle Commissioni rimangono utili, vedrà che a novembre potremo pacatamente e con tutta cognizione di causa discutere quella legge, senza decretarla ora d'urgenza.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io credo di dover persistere nell'istanza, perchè sia ritenuta d'urgenza la legge sulla contribuzione prediale in Sardegna; questa non è che una conseguenza della legge sulle decime, e se non è emanata prontamente, non si può attuare la legge che la Camera ha già votata per la soppressione delle decime.

Dunque mi pare affatto indispensabile che questa legge venga discussa immediatamente.

**SULIS.** A mio credere male si appoggia il signor ministro dicendo che questa legge è una conseguenza dell'altra, e che non si può attuare la misura della soppressione delle decime senza essa, giacchè io faccio considerare che l'attuazione dell'abbandono delle decime va unita ad un'altra legge, che non fu ancora presentata, quella cioè sulla dotazione del clero: cosicchè siccome quella legge tiene con sè il carattere di provvisoria, carattere che non voglio riconoscere in una legge, che deve tener dietro alla legge assoluta del 1850, persisto ancora nel mio proposito. D'altronde il signor ministro pare che non abbia tenuto conto della mancanza in questo momento di gran parte dei deputati; egli è certo che alla fine del mese, di necessità la Camera verrà ad essere prorogata; appena possiamo durare di giorno in giorno con 108, o 110 deputati. Ora io domando se una legge di tanta importanza, che va a stabilire le sorti di una delle maggiori provincie dello Stato sia conveniente che venga votata con così pochi deputati.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io mi farò ad osservare che la legge sul riordinamento del tributo prediale in Sardegna è una delle prime condizioni di ogni buona amministrazione. Sia per l'organizzazione comunale, sia per l'organizzazione finanziaria, è necessario che si esca dallo stato presente, che è assolutamente uno stato di disordine.

Tutti i membri della Camera non sanno che si fanno in

Sardegna vari stati di ripartizione, cioè uno pel donativo ordinario, altri pel donativo straordinario e il contributo paglia; c'era ancora quello della posta che credo sia stato abolito. Di più vi è il casermaggio, e per tutte queste si seguono norme diverse, e qualche volta bisogna pagare perfino a diversi esattori.

Il sistema poi delle ripartizioni è un poco arbitrario, e ciò per necessità, perchè non essendovi catasto, non si poteva fare altrimenti. I ripartitori poi, quantunque generalmente siano uomini coscienziosi, procedono però senza norme fisse, e quindi le loro ripartizioni creano malcontenti in chi si crede gravato.

Quindi mi pare che sia nell'interesse di una buona amministrazione di votare la legge di cui si tratta, se si può, in questi pochi giorni in cui rimane aperta la Sessione, e credo che questa legge sia anche grandemente desiderata in Sardegna, per non essere più nella circostanza di venir tassati secondo l'arbitrio dei ripartitori.

Di più osservo che vi ha una Commissione incaricata di fare i lavori opportuni per la confezione del catasto in Sardegna, Commissione di cui l'onorevole Decandia nostro collega è presidente; e se la Camera non sancisce queste norme, la Commissione sarebbe arenata nelle sue operazioni pel dubbio se sia da adottarsi il sistema di quotità, o il sistema di ripartizione. Al punto in cui si trova la Commissione, avendo finiti i grandi lavori generali geodetici e dovendo discendere agli estimi parcellari, bisogna che si adotti il principio di quotità, il quale mi pare di somma urgenza, massime per la Sardegna, onde allontanare questi arbitrii, i quali sono, come diceva poc'anzi, cause di dissapori.

Per tutte queste ragioni credo che sia voto di molti in Sardegna che la legge sia presto discussa; e insisto coll'onorevole ministro dell'interno nel chiedere alla Camera che si voti questa legge prima che sia prorogata questa prima parte della Sessione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di discutere d'urgenza il progetto di legge per lo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna, del quale venne testè fatta la relazione.

(La Camera approvò.)

I deputati Sanna Sanna e De Viry prestano il giuramento.

**BERTINI.** Io vorrei pregare il signor presidente a voler procurarsi notizie del nostro presidente Rattazzi ora ammalato, e darne alla Camera, la quale certamente sarà ansiosa di esserne informata.

**PRESIDENTE.** Per rispondere all'eccitamento fatto ora ora annuncierò che dietro notizie pervenute questa mane all'ufficio della Presidenza, risulta che la malattia dell'egregio signor presidente Rattazzi non ha, fortunatamente, alcun carattere di gravità, e che al malato si fecero tre salassi.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 settembre 1848, relative al personale dell'amministrazione di sicurezza pubblica.

Nella tornata d'ieri terminò la discussione sull'articolo 5 di questa legge, rimane ora a parlo ai voti coi relativi emendamenti.

Ne darò lettura:

« Sulla richiesta dei singoli comuni, o di più comuni che in ciò s'accordino, potranno stabilirsi delegati speciali anche nelle città e terre che non sono capoluoghi di divisione e di provincia. Questi delegati avranno gli attributi di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'articolo 14 della medesima.

« In questi casi la spesa è a carico del comune richiedente: e se la richiesta è fatta da più comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

La Commissione propose la soppressione di quest'articolo per sostituirvi l'articolo 8, concepito in questi termini:

« È derogato alla legge 30 settembre 1848, nelle parti che sono contrarie alle disposizioni della presente legge. »

**FARINI, relatore.** La Commissione avendo osservato che il suo sistema non è accolto né dal Ministero né da alcuno degli onorevoli oratori che hanno preso parte a questa discussione, ritira la sua proposta e si riferisce all'articolo, quale l'aveva prima redatto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza, propone di sostituire alle parole « potranno stabilirsi delegati speciali, » le seguenti: « il Governo potrà stabilire delegati speciali, » e propone la soppressione del secondo alinea di quest'articolo 3, relativo alla spesa.

Il deputato Viora propone all'articolo 3 il seguente emendamento:

« In ogni capoluogo di mandamento ed in proporzione del bisogno, potrà essere nominato dal Governo un delegato mandamentale colle attribuzioni assegnate dalla legge 30 settembre 1848.

« La spesa sarà a carico dei comuni componenti il mandamento, e sarà ripartita in ragione di popolazione, meno quella di abitazione e di locale per l'ufficio, che sarà ad esclusivo carico del comune del capoluogo di mandamento. »

Viene ora un nuovo emendamento del deputato Daziani, così concepito:

« In ogni comune non capoluogo di provincia avente una popolazione eccedente dieci mila anime sarà stabilito un delegato comunale sotto la dipendenza del sindaco.

« Negli altri comuni potranno pure stabilirsi dal Governo delegati comunali sulla richiesta di un comune o di più comuni che in ciò si accordino.

« Tali delegati avranno gli attributi di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'articolo 14 della medesima.

« La spesa dei delegati comunali è a carico per un terzo dell'erario pubblico, e per due terzi del comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più comuni sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

La parola spetta al deputato Daziani per svolgere questa sua proposta.

**DAZIANI.** Non mi prolungherò di molto nello svolgere questo mio emendamento, giacchè a mio credere l'articolo in questione è di già troppo discusso; solamente osserverò che con esso ho cercato il modo di poter ottenere un risultato che corrispondesse ai diversi desiderii emessi dagli oratori nella discussione delle ultime due sedute, giacchè anch'io sono dell'opinione ed è in me profonda convinzione che si debba studiare ogni mezzo per assicurare la sicurezza pubblica, specialmente dei comuni rurali, ed io sono convinto che l'attuale progetto di legge non corrisponde bastantemente a questo bisogno sentito da tutti i proprietari, i quali chiedono che, se debbono pagare le imposte loro siano almeno assicurati gli averi. Col primo paragrafo ho incomin-

ciato a stabilire il principio obbligatorio che vi debba essere un delegato dipendente dal sindaco in tutti i comuni aventi dieci mila abitanti, e lo chiamo delegato comunale: imperocchè non voglio che sia altro fuorchè un delegato avente giurisdizione nel comune e non nel mandamento, per ovviare all'inconveniente stato accennato dall'onorevole Di San Martino, cioè al conflitto che potrebbe nascere tra il giudice e questa autorità politica quando fosse mandamentale.

Negli altri comuni poi lo stabilimento d'un delegato non resta obbligatorio, ma solo volontario, dietro la richiesta da farsi da un comune o da più comuni insieme riuniti, alla quale richiesta il Ministero potrà annuire o non annuire, secondo che ne riconoscerà la giustizia della domanda; giacchè non dico « dovranno essere stabiliti dal Governo » ma solo « potranno essere stabiliti, » indi ne deriva che la spesa in complesso di questi delegati non potrà mai essere grande, perchè, senza alcun dubbio, il Ministero aderirà solo alla domanda quando riconoscerà esservi un vero bisogno nell'interesse dell'ordine pubblico. Mi pare poi giusto che la spesa sia parte a carico dell'erario pubblico, parte a carico dei comuni: infatti, questo delegato comunale da me proposto non ha solo la polizia locale, la polizia urbana, ma ha eziandio la polizia generale, la polizia governativa. Né può essere altrimenti, imperocchè sarebbe molto difficile fare questa distinzione, ed in ogni caso non sarebbe conveniente, poichè è giusto che, mentre serve al comune per la polizia urbana, serva allo Stato per la polizia generale: inoltre è interesse dell'intera nazione che vi sia in tutti i comuni una polizia regolare ed uguale, e che ovunque si renda facile e certa la repressione dei più lievi delitti; e quando, per ottenere questo risultato in un comune si crederà utile che il sindaco sia coadiuvato da un delegato, mi pare ragionevole che l'erario pubblico venga in di lui aiuto, essendo, come già dissi, nell'interesse non solo locale, ma di tutto lo Stato.

Ma da alcuni si è fatto osservare che la polizia nei comuni è una delle attribuzioni dei sindaci, e che indi quando il comune crede che debba essere coadiuvato da un delegato, la spesa del medesimo deve essere interamente sopportata dall'erario comunale; ma tutti sanno, e più d'ogni altro il signor ministro, che dietro la nostra legislazione il sindaco ha due qualità, vale a dire quella di amministratore comunale e quella di ufficiale del Governo, ed è dietro questa ultima qualità ch'esso esercisce nei comuni la polizia governativa, onde, se per questa attribuzione avesse uno stipendio, certamente lo percepirebbe dallo Stato e non dal comune, e da ciò mi pare che si debba dedurre che nei casi, nei quali venga riconosciuto dal Governo che nell'interesse pubblico in un comune sia conveniente che la polizia venga esercitata specialmente da un delegato, la spesa del medesimo debba essere sopportata dall'erario pubblico per quella parte per lo meno che ha riguardo alla polizia generale, ed è per questo motivo particolarmente che io propongo doversi far sopportare dallo Stato solo una parte di questa spesa.

Faccio inoltre osservare che quando venissero stabiliti nelle provincie diversi delegati comunali, ne verrebbe la conseguenza che il numero, indi la spesa dei delegati provinciali potrebbe essere assai diminuita, onde vi sarebbe a tal riguardo un'economia nel bilancio dello Stato.

Infatti, se avrete in una provincia diversi delegati comunali, gli agenti di polizia provinciali non saranno più tenuti ad una vigilanza sì continua e sì attiva nei diversi comuni, per cui se ne potrebbe diminuire il numero. Inoltre vi sarebbe per l'istesso motivo un'altra economia nelle spese di trasferta dei delegati provinciali; imperocchè avendo nei

comuni impiegati di polizia speciali, mentre che la sicurezza pubblica sarebbe meglio guarentita, certamente non occorrerebbero più sì grandi spese di trasferte, perchè non sarebbero sì frequenti, per cui, mentre che col mio emendamento l'erario pubblico dovrebbe incontrare qualche maggiore spesa, verrebbe per altra parte ad ottenere qualche sensibile economia nelle spese della polizia provinciale.

Spero che per questa mia proposta avrò l'adesione del Ministero, avendo di già, da quanto mi pare, nell'ultima seduta aderito che si stabilisse un delegato pei comuni aventi una popolazione di 10 mila abitanti, e per gli altri comuni non resta obbligatorio, ma solo volontario, e vi vuole la richiesta del Consiglio comunale e l'assenso del Governo, il quale sarebbe solo dato quando si credesse conveniente all'interesse dello Stato.

Mi lusingo pure ch'essa verrà adottata dalla Camera, tanto più che io stabilisco per principio, che questi delegati comunali siano sotto la dipendenza dei sindaci; onde per nulla resta intaccato il principio che la polizia comunale sia un'attribuzione del sindaco, ma solo credo conveniente nell'interesse della sicurezza pubblica, che in quei comuni nei quali per il numero degli abitanti o per circostanze eccezionali non può essere a dovere esercitata da essi, si faciliti lo stabilimento di delegati comunali sotto la dipendenza dei sindaci, lo che è richiesto, state certi, dal voto generale.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Daziani.

(È appoggiato.)

**PERNATI, ministro dell'interno.** Nella parte in cui l'onorevole Daziani propone una nomina obbligatoria dei delegati mandamentali in quei comuni ove la popolazione eccede i 10 mila abitanti, già ebbi l'onore di dichiarare sin da ieri alla Camera che avrei aderito, e mantengo anche quest'oggi la mia adesione.

Non così per la parte che concerne il pagamento di questi delegati mandamentali, di cui vorrebbe l'onorevole preopinante rigettare la spesa per un terzo a carico dell'erario.

Io credo che la spesa debba essere sempre locale, perchè la polizia si esercita, bensì in relazione coll'interesse generale, ma precipuamente in quello della località. L'amministrazione della polizia, come ho di già detto alla Camera, sebbene sia d'interesse generale, si può considerare sotto tre aspetti diversi:

- 1° Nell'interesse generale del paese;
- 2° Nell'interesse più speciale di alcune provincie;
- 3° Nell'interesse più speciale ancora di alcuni comuni.

Gli è perciò che io stimo anche doversi stabilire tre categorie di spesa, cioè a carico dello Stato per la polizia che si fa nell'interesse generale dello Stato, a carico delle provincie per quella parte che può interessare le medesime, ed a carico dei comuni per ciò che concerne i comuni.

Nè alcun valido argomento può dedursi da quanto ha asserito il deputato Daziani, il quale è d'avviso che i delegati provinciali potrebbero diminuirsi quando vi fossero dei buoni delegati mandamentali. Ritengo che i delegati provinciali costituiti nel numero che ho proposto, non potranno essere diminuiti, perchè essi sono anche incaricati delle operazioni di scritturazione e di corrispondenza negli uffici delle intendenze, aiutano anche il sindaco del capoluogo, ed inoltre esercitano un controllo sulla polizia dei vari comuni, perchè vi si trasferiscono per verificare se la polizia è ben eseguita; infine sono coadiutori essenziali della polizia giudiziaria, cioè debbono prestare l'opera all'avvocato fiscale,

ed al giudice istruttore, ed anche ai giudici mandamentali nella formazione dei processi.

Neppure mi muove l'altro argomento addotto dal signor Daziani, il quale disse che i sindaci sono bensì amministratori locali, ma sono anche ufficiali del Governo per ciò che concerne la polizia, epperò questa essere esercitata da essi come rappresentanti l'interesse generale dello Stato, onde la spesa dovrebbe essere eziandio a carico dello Stato.

Ora, io non vedo come si possa fare alcuna modificazione per questa doppia qualità dei sindaci, imperciocchè i sindaci sono gli amministratori delle loro comunità, e non altrimenti sono ufficiali del Governo se non perchè disimpegnano le funzioni di polizia, l'amministrazione della quale è concentrata nel ministro medesimo dell'interno.

Egli è perciò che il sindaco come delegato, sotto la responsabilità del ministro dell'interno, può esercitare le funzioni di polizia nel suo comune, ma non ne viene da ciò, che si debba considerare una così distinta natura nelle sue attribuzioni, per non doverla ritenere di fatto precipuamente nell'interesse limitato del territorio comunale. Accetto adunque l'emendamento dell'onorevole deputato Daziani per quanto spetta alla obbligatoria costituzione dei delegati in quei comuni dove la popolazione eccede i dieci mila abitanti, ma non l'accetto per quanto riguarda la competenza della spesa.

**FABINI, relatore.** I comuni che hanno una popolazione maggiore di 10 mila abitanti sono 30 circa in tutto lo Stato.

Colla proposta del Governo viene provvisto a 22, ne rimangono adunque 8 o 9. Perchè non dir chiaro che si tratta soltanto di questi 8 o 9 comuni? La proposta in aggiunta di quest'articolo mi pare un poco illusoria: sembra che noi andiamo a stabilire delegati per molti comuni, quando invece non li decretiamo che per 8 o 9, i soli che possiamo numerare fin d'ora. Così si eviterebbe un imbarazzo in cui cadremo quando discuteremo la tabella. Infatti, quando si tratterà di stanziare i fondi sarà necessario mutare tutta la tabella, se approviamo la proposta Daziani. Io stimo che si possa risolvere francamente la questione.

Si vogliono questi delegati mandamentali, sì, o no? Se si vogliono, chi li debbe pagare? Oramai la Camera, che su ciò discute da tre giorni, dovrebbe aver formato il suo giudizio, e deliberare terminativamente; prendere, come suol dirsi, una scappatoia, mi pare che non sia nè opportuno, nè conveniente ad una legge grave.

**DAZIANI.** Comincerò a fare osservare al signor relatore che questo principio di rendere obbligatorii i delegati nei comuni aventi diecimila anime non è un principio nuovo, ma esso era stabilito nel progetto di legge presentato dal Ministero nella precedente Sessione al Senato, e che fu da questo accettato, come pure fu ammesso dalla Commissione della Camera, di cui io aveva l'onore di far parte, nel progetto ch'essa fece, e che non venne poi discusso dalla Camera per essersi chiusa la Sessione, e non mai si sollevò la questione testè emessa dal signor relatore, perchè si riconobbe da tutti per principio che difficilmente si può fare la polizia dal solo sindaco in un comune avente una popolazione assai numerosa qual è quella di diecimila anime, e che indi è utile che l'autorità municipale sia in detti comuni coadiuvata da un commissario o delegato, come si voglia chiamare, sotto la dipendenza del sindaco.

Ora, il dire che i comuni non capoluoghi di provincia in cui si avranno a stabilire simili delegati non sono che otto o dieci, non cangia menomamente la questione; anzi, io dirò, tanto meglio, perchè la spesa che dovrà sopportare lo Stato

sarà minore; la questione consiste solo nell'esaminare se sia utile, nell'interesse della sicurezza pubblica, che si stabiliscano in detti comuni delegati locali, ed io credo di avere in prova di questa utilità, oltre molte ragioni di già adottate, l'adesione del signor ministro, il quale più d'ogni altro può conoscere la portata di questa proposta. Il non potere fissare nella tabella di questa legge la somma complessiva delle spese non porta alcun incaglio, alcun inconveniente; basta che si stabilisca la quota dello stipendio; l'ammontare complessivo poi della somma verrà stanziato nel bilancio venturo, ed oggi si può votare solo una somma a calcolo per l'ultimo semestre di quest'anno. Riguardo poi ai delegati degli altri comuni, tutta la questione sta solo nel determinare a chi debba spettare la spesa; giacchè nel resto viene da me per nulla modificato da quanto è proposto dal Ministero e dalla Commissione. In verità se io credessi che la proposta dell'onorevole Lanza fosse dalla Camera adottata, io mi unirei alla medesima. Tanto è importante, a mio credere, che si faccia dal Governo qualsiasi sacrificio, acciò che si ottenga una buona polizia, specialmente rurale, e pur troppo io mi unisco all'opinione di quelli che credono non potersi aver nelle campagne una buona polizia sinchè non verranno stabiliti sotto la dipendenza dei sindaci, commissari o delegati di sicurezza pubblica; ma, lo confesso, io temo grandemente che l'emendamento del deputato Lanza non venga adottato, ed è per questo motivo specialmente ch'io proposi la divisione della spesa parte a carico dello Stato, e parte a carico del comune.

In questo modo l'erario pubblico non essendo sì grandemente gravato, spero che il mio emendamento troverà migliore accoglienza nella Camera; d'altronde questo contributo per parte dello Stato del terzo della spesa dei delegati comunali renderà molto più facile ai comuni la richiesta di questi ufficiali di polizia, tanto più se si riuniscono insieme diversi comuni, ed in questa guisa si otterrà nei comuni maggior sicurezza pubblica, lo che non sarà solo nell'interesse di essi, ma dello Stato intiero, la qual cosa non potè essere contraddetta dal signor ministro, che anzi dovette riconoscere che un delegato comunale mentre fa la polizia locale non può a meno di fare la polizia generale, la polizia nell'interesse dello Stato intiero; per cui io non vedo perchè egli non debba, almeno in parte, concorrere nella spesa necessaria per lo stabilimento di questi delegati.

**LANZA.** Quantunque l'emendamento dell'onorevole deputato Daziani s'accosti al mio, tuttavia io non credo di poterlo accettare, perchè, a mio avviso, nella sua applicazione egli non apporterà verun rimedio ai mali che si lamentano.

L'onorevole deputato Daziani dopo avere consentito con me in due cose essenziali, primo cioè nella necessità di stabilire dei delegati o ufficiali di pubblica sicurezza in diverse località dello Stato, oltre a quelle stabilite nella legge esistente, e in secondo luogo nella massima che la polizia è uno di quei servizi di pubblico, generale, precipuo interesse dello Stato, e che per conseguenza come tutti i servizi di pubblica e generale utilità dello Stato deve dal medesimo essere pagata, dopo essersi, dico, in queste due cose mostrato meco d'accordo, propone che lo Stato concorra solamente per un terzo in questa spesa.

Ecco dove io lo trovo inconseguente: io lo trovo inconseguente a questo punto, perchè dopo aver riconosciuta la massima la disconosce nella sua applicazione. Ma io non starei neppure tanto a rigore in quest'applicazione se non temessi pel risultato.

Qualora lo Stato concorra solamente per il terzo nella

spesa che si richiederebbe onde stabilire un affizio di sicurezza pubblica in qualche altra località dello Stato fuori di quelle previste nel progetto di legge, per la sola diminuzione del terzo della spesa, non si farebbe sicuramente dai comuni il rimanente del sacrificio, che sarebbe ancora abbastanza grave.

Questo, io lo diceva fin da ieri, è provato dall'esperienza di quattro anni, ch'è appunto perchè la legge del 30 settembre 1848 vorrebbe che la spesa dei delegati fosse sopportata dai mandamenti, nessun mandamento li ha chiesti; credo che un terzo di meno non contribuirebbe a far sì che vengano domandati.

Ora presenterò qualche osservazione relativamente al mio emendamento, che fu incolpato a torto di alcuni vizi, e da una parte e dall'altra della Camera. Taluni dissero, e fra questi il Ministero, volete dunque che si stabiliscano tanti delegati quanti sono i comuni, e rendere questi delegati obbligatori? Chi è sollecito delle libertà nostre, ed a ragione, e teme che una volta o l'altra questa farraggine d'impiegati possa incagliare, nuocere, pregiudicare alle nostre libertà, diceva: noi non vogliamo questi impiegati.

A questi io rispondo che non c'è alcun pericolo che ciò succeda, per la ragione che innanzi tutto, questi delegati devono essere domandati dai Consigli comunali. Se credete pertanto, dovendo l'iniziativa partire da loro, che i Consigli comunali, tali quali sono costituiti dalle nostre leggi, rappresentino veramente gl'interessi del paese, ed i principii costituzionali che ci reggono, come in generale si deve credere, non dovete temere che vogliano abusare di questa loro prerogativa, e che vogliano chiedere, quando non occorre, questi ufficiali di pubblica sicurezza; siate dunque tranquilli che non vi sarà questa quantità straordinaria d'impiegati di pubblica sicurezza.

In secondo luogo, ancorchè siano esonerati dalla spesa che costano questi impiegati, tuttavia una spesa la debbono sempre sopportare, quella cioè d'ufficio, che si paga anche per i giudici di mandamento; e tuttavia è già sufficiente per porre un freno, direi, a queste domande irragionevoli, che io non posso supporre, ma che potrebbero per avventura nascere in qualche comune.

Dunque ecco evitati tutti gli incagli: da una parte avete la libertà piena dei comuni di chiamare o non altri ufficiali: non avete dall'altra l'inconveniente di stabilire a pregiudizio dell'erario questi delegati. Ma inoltre ci è un vantaggio assai maggiore, ed è che non può nascere l'abuso di una gran quantità d'impiegati di questo genere, perchè il Governo deve dare il suo assenso; il Governo non è obbligato a concedere in modo assoluto questi impiegati, quando sono domandati dai comuni, ma deve innanzi tutto esaminare queste domande, fare delle indagini, e vedere se veramente ci sia questo bisogno.

Dunque esiste la responsabilità del Governo; dovranno cioè stabilirsi questi delegati dove ci è il bisogno. Da ciò ne viene, che qualora il ministro non li concedesse dove occorrono, la responsabilità è sopra di lui; se ne concedesse un numero soverchio, la responsabilità ricadrebbe su di lui parimente; e credo che questo sia consentaneo col sistema costituzionale. Se invece approvate l'articolo del Ministero, il quale da una parte lascia ai comuni la facoltà di chiedere questi delegati, e dall'altra li obbliga a pagare le spese, cosa ne avverrà? Ne avverrà quello che è accaduto negli ultimi quattro anni, che cioè nessuno domandando questi impiegati, la polizia rurale sarà sempre un desiderio nei nostri comuni; quindi sorgeranno dei reclami, e per parte di deputati e per

parte di Consigli provinciali, i quali si lagneranno dell'insufficienza della polizia e dei gravi disordini che ne sono la conseguenza.

È che cosa vi risponderà il Ministero? Vi risponderà: voi avete votato una legge con cui si dà facoltà ai comuni di chiedere gli ufficiali di pubblica sicurezza di cui abbisognano; non gli hanno chiesti, il Ministero non sa cosa farci; tocca ai comuni a provvedere. Ecco come il Ministero si chiamerà interamente sgravato da ogni responsabilità; e come non si potrà più incolpare della negligenza della polizia nei comuni.

Vorrete voi allora farne carico ai comuni? Ma i comuni vi risponderanno con una ragione perentoria a cui non c'è replica, e vi diranno: noi non abbiamo i fondi, non possiamo stabilire imposte, perchè siamo già sufficientemente gravati, abbiamo sopra di noi le spese locali, l'imposta nazionale, così detta regia, di modo che non possiamo sopportare ulteriori spese, e così fra due ragioni, una di costituzionalità, l'altra di necessità, che cosa farà il Parlamento? Aspetto la risposta dal signor ministro.

**BARBAVARA.** Ho chiesto la parola per oppormi a nome della Commissione alla proposta del deputato Daziani, il quale vorrebbe imporre la spesa di questi delegati parte ai comuni e parte allo Stato.

A primo aspetto quando in una legge generale come questa si vedono, come all'articolo 3, nominare alcuni impiegati quali sono i delegati, pare che i medesimi debbano essere nell'interesse generale dello Stato, e siano richiesti dal bisogno reale della sicurezza pubblica in senso generale; ma io farò riflettere che l'articolo 3 non parla di delegati nell'aspetto di tutti gli altri articoli della legge.

Il ministro ha la pubblica sicurezza a cui deve provvedere; il ministro ha fatta una pianta di impiegati coi quali egli risponde alla sicurezza pubblica in tutto lo Stato, tanto più che ha stabiliti vari impiegati mobili che sono posti sotto i suoi ordini, e che può inviare nei comuni, secondo l'occorrenza, anche per la polizia comunale; ma adempiuto a questo obbligo generale cui deve naturalmente adempiere il signor ministro, e a cui sicuramente adempirà con tutti questi impiegati, il cui numero pare esorbitante a tanti deputati, potrebbe darsi che in un comune il sindaco o per troppa popolazione, o per altri bisogni puramente amministrativi che ne lo distraessero, non potesse disimpegnare le funzioni di polizia locale, che gli incombono come agente del Governo.

Come si farà dunque a provvedere? Il sindaco potrebbe delegare un'altra persona, ma essa non potrebbe avere l'autorità della legge, perchè queste funzioni sono proprie del sindaco. Bisogna dunque con un articolo di legge fare in maniera che questi delegati del sindaco abbiano l'autorità necessaria; e per questo si è aggiunto l'articolo 3, col quale si è stabilito che il delegato del Consiglio comunale avrà le attribuzioni che hanno gli altri delegati pagati dal Governo. E questo è nell'interesse del comune, poichè quando il sindaco per circostanze straordinarie non può provvedere alla polizia locale, vi provvede colui che ha ricevuto quest'incarico dal Governo.

Per queste ragioni io mi oppongo alla proposta Daziani.

**PRESIDENTE.** Per procedere con ordine nella votazione dell'articolo 3 e degli emendamenti proposti credo che se ne debbano distinguere le varie parti.

Anzitutto la Camera è chiamata a deliberare sulla prima parte dell'emendamento Daziani, così concepito:

« In ogni comune non capoluogo di provincia avente una

popolazione di 10 mila abitanti sarà stabilito un delegato comunale sotto la dipendenza del sindaco. »

(La Camera rigetta.)

Ora pongo ai voti la prima parte dell'emendamento Viora, e secondo la deliberazione che prenderà la Camera, si potrà poi votare sull'emendamento Lanza.

**VIORA.** Farò osservare al signor presidente che questi emendamenti si confondono assieme.

**PRESIDENTE.** Non si confondono, poichè l'emendamento del deputato Lanza è così concepito:

« Sulla richiesta dei singoli comuni o di più comuni che si accordino, il Governo potrà stabilire delegati, ecc. ; » mentre l'emendamento Viora sta in questi termini:

« In ogni capoluogo di mandamento ed in proporzione del bisogno potrà essere nominato dal Governo un delegato mandamentale colle attribuzioni assegnate dalla legge 30 settembre 1848. »

Quelli che approvano la prima parte dell'emendamento Viora, vogliano alzarsi.

(È rigettata.)

Viene ora l'emendamento del deputato Lanza, il quale si divide in due parti: la prima tende a sostituire alle parole dell'articolo della Commissione « potranno stabilirsi delegati, ecc. » queste altre « il Governo potrà stabilire delegati, ecc. » La seconda tende a sopprimere l'alinea 3.

Pongo ai voti la prima proposta.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Metto ora ai voti l'articolo 3 della Commissione.

Ne do lettura:

« Sulla richiesta dei singoli comuni, o di più comuni che in ciò s'accordino, potranno stabilirsi delegati speciali anche nelle città e terre che non sono capoluoghi di divisione e di provincia. Questi delegati avranno gli attributi di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'articolo 14 della medesima.

« In questi casi la spesa è a carico del comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

**LANZA.** Chiedo la parola per riprendere l'emendamento della Commissione, che era di sopprimere questo articolo; è mia intenzione di lasciare piena responsabilità al Ministero relativamente alla polizia dello Stato, onde non fornirgli alcun pretesto di sgravarsene per darla ai comuni.

**PERNATI, ministro dell'interno.** L'onorevole commissario Barbavara ha già ultimamente dimostrato essere necessario quest'articolo, in quanto che non vi fosse una facoltà stabilita per legge, mercè la quale potessero nominarsi nei comuni impiegati di polizia; io insisto perciò perchè non venga soppresso quest'articolo.

**LANZA.** Parmi che il Ministero sia già munito di questa facoltà di aumentare la pianta di questo personale; imperocchè non ha altro che a dimostrare, o nel bilancio o con apposita legge, la necessità che c'è di provvedere in altre località.

Ma questo modo di provvedere e non provvedere nello stesso tempo (perchè mentre vuol lasciare l'iniziativa ai comuni nel prenderli, lascia ai medesimi la spesa) mi pare che sia il vero mezzo di eludere la legge e di sgravare della responsabilità il Ministero, e nello stesso tempo di rendere impossibile che si stabiliscano questi delegati speciali.

**BARBAVARA.** Faccio osservare semplicemente che la responsabilità resta tutta al Ministero, e che esso vi adempie con tutti gl'impiegati di cui si parla nella tabella. Vi adempie anche col mezzo dei sindaci; ma se questi sindaci non vi

possono adempiere, è pur d'uopo che deleghino una persona: questa persona, perchè possa avere carattere ufficiale, bisogna che abbia dalla legge la sua autorità.

Coll'articolo 3 si dà ai comuni questa autorità di conferire questo diritto che avrebbe il sindaco a questa terza persona.

La responsabilità il Ministero la tiene tutta egualmente; e poi, risponda dell'operato del sindaco, risponda dell'operato del delegato, è tutt'uno: esso è obbligato a rispondere.

Quindi non sussiste la difficoltà fatta dall'onorevole Lanza.

**LANZA.** La contraddizione è manifesta. Come vuole l'onorevole Barbavara che esista la responsabilità nel Ministero, quando, per condizione necessaria onde un comune possa avere quest'ufficio di polizia si richiede che paghi? Quando non possono pagare, bisogna dare facoltà al ministro d'imporre che il comune debba pagare, di mettere questa spesa obbligatoria, oppure bisogna lasciare che lo Stato faccia le spese.

Con questo io non comprendo come vi possa essere responsabilità nè del sindaco, nè del ministro, nè del comune: questo è evidente.

**BARBAVARA.** Il Governo garantisce la sicurezza pubblica su tutta l'estensione dello Stato: dunque, anche nel comune vi è il sindaco che deve risponderne; se il sindaco trova di non poter agire, domanda un delegato, ma questo delegato se non ha un articolo di legge che lo instituisca, non è ufficiale, non è legale, e non può far niente.

Dunque bisogna che coll'articolo 3 si dia diritto ai comuni di poter avere questo delegato con queste attribuzioni. Ma il Governo è sempre responsabile; sia che poi agisca per mezzo del sindaco o del delegato, è sempre responsabile o del sindaco o del delegato.

**MELLANA.** Non so perchè si insista cotanto nel volere che si mantenga l'articolo 3, mentre non si può contestare che a tale uopo ha già bastevolmente provveduto l'articolo 3 della legge 30 settembre 1848.

Io credo che la redazione di questa legge sia molto migliore di quella che ci viene ora proposta, e non so perchè la si voglia ora derogare.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io prego l'onorevole deputato Mellana di leggere tutto l'articolo 3.

Questo nel primo alinea dice che in ogni capoluogo di mandamento vi debbe essere un delegato mandamentale; nel secondo alinea stabilisce che, qualora un mandamento sia troppo esteso, un comune che non sia capoluogo di mandamento possa anche avere un delegato.

Io domando se questo che è facoltativo unicamente per il comune che non è capoluogo di mandamento, possa estendersi a tutti i mandamenti dello Stato.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Lanza, colla quale si chiede la soppressione dell'articolo 3.

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DELL'IMPOSTA PREDIALE.

**DI REVEL, relatore.** Depongo sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto catastale. La relazione concerne solamente il progetto di legge che avrebbe per oggetto un aumento di 25 centesimi all'imposta prediale ed alla tassa sui fabbricati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 671.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AGLI STATUTI DELLA BANCA NAZIONALE.

**RICCI VINCENZO, relatore.** Depongo la relazione della Commissione del progetto di legge per alcune modificazioni agli statuti della Banca Nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 359.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 4:

« La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta fare le destinazioni dei delegati e del personale di segreteria. »

**MELLANA.** Se vi può essere divergenza d'apprezzazione sui diversi articoli che compongono questa legge, sull'articolo 3 della legge 30 settembre 1848 non vi può essere discrepanza alcuna. Al primo alinea di quest'articolo sta scritto:

« Gli assessori e i delegati debbono inoltre riportare il voto favorevole del Consiglio del comune in cui è fissata la loro residenza. »

**GERBINO CARLO.** Chiedo di parlare.

**MELLANA.** Io non mi dilungherò a provare la giustezza, la convenienza e l'opportunità di questa disposizione, lascerò che altri la oppugni e mi riservo a parlare ulteriormente, ove d'uopo, dopo che avrò uditi gli argomenti che si addurranno.

Solo intendo sin d'ora osservare alla Camera che il ministro il quale domanda l'abrogazione d'una legge che sancisce una libertà comunale, avrebbe dovuto almeno esporci i motivi per cui insta per tale abrogazione. Egli avrebbe dovuto addurre esempi comprovanti che questo diritto attribuito ai comuni ha prodotti funesti effetti. Non credo che la Camera vorrà sancire col suo voto provvedimenti contrari ai voti ch'ella ha finora espressi per bocca di oratori dell'uno e dell'altro lato; non credo che, dopo avere in tal modo manifestato il desiderio di vedere allargati i poteri dei comuni, ella consenta poi si restringano ad un tratto senza udirne i motivi.

Propongo adunque la soppressione di questo articolo.

**GERBINO CARLO.** Signori, io non credo che possa essere oggetto di seria controversia la questione intesa a discutere se la nomina dei funzionari e degli agenti della polizia debba spettare al Ministero dell'interno, e non ai municipi.

Due considerazioni, per mio avviso, ne proclamano la soluzione nel senso proposto dal Ministero.

Diffatti, ella è cosa per sè stessa inerente agli obblighi del potere esecutivo, e lo dichiara esplicitamente l'articolo 1 del progetto ministeriale, che la responsabilità delle disposizioni e degli atti di polizia pesi direttamente sul ministro dell'interno.

Or bene: chi assume una responsabilità deve avere libertà d'azione, e soprattutto il mezzo di garantirla colla scelta delle persone a cui simile azione è subordinatamente deferta.

Come si può volere che il ministro dell'interno possa tutelare ed assicurarci la propria responsabilità quando sia ob-

bligato ad affidare i provvedimenti che possono comprometterla a persone ch'egli non ha scelte e nominate? Ma questo ripugna al senso naturale, e costituirebbe un atto tale d'ingiustizia verso il Ministero, da giustificare in fin di conto quello che si è detto altrove intorno alla responsabilità dei ministri. Nè allora più si potrebbe sensatamente oggettare che la responsabilità ministeriale, per quanto concerne alla polizia, si riduce ad un vocabolo vuoto ed illusorio. Perchè, lo ripeto, come si può rendere risponsale un ministro a cui si tolga recisamente il mezzo maggiore ch'egli ha di guarentirsela?

Un'altra considerazione concorre poi, per mio avviso, a dimostrare che la scelta degli agenti anche i più subordinati di polizia non vuol essere commessa ai municipi (e badate ch'io non parlo qui dei municipi delle città principali e dei comuni più rilevanti). Questa seconda considerazione io la ritengo riposta nel pur troppo patente pericolo che deferendosi ai municipi simili nomine, riescano queste meno convenienti e forse qualche volta contrarie allo scopo che vuoi conseguire. Egli è nel fatto delle cose per sé naturali, che l'individuo nominato ad un impiego professi deferenza e riguardo verso le persone a cui deve la sua nomina, ed egli quindi male esercita tanto verso di esse, quanto verso i loro attinenti, parenti e famigli quella franchezza ed indipendenza d'azione che richiederebbe il suo impiego, la qual verità tanto più si riscontra, se tale agente può essere dimesso da chi fu nominato.

I soprusi, gli abusi, gli atti di piccola prepotenza non sono infrequenti, specialmente là dove si sfugge allo sguardo immediato dell'autorità superiore; che se probi ed onesti sono generalmente coloro che presiedono al Governo municipale (come io sono ben lontano dal non ammettere), debbono essi tanto più desiderare che la scelta e la nomina degli agenti di polizia non sia loro commessa.

Per queste considerazioni, io mi accosto per intiero a questo riguardo al concetto del provvedimento proposto dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Mellana che porta la soppressione dell'articolo 4, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Sulis.

**SULIS.** Molti discorsi si tennero sull' articolo 3 per parte di alcuni onorevoli deputati, i quali nell' articolo 3 volevano introdurre la teoria della polizia comunale; ma a mio credere la loro teoria era pregiudicata in conseguenza del voto che alcuni di essi diedero all'articolo 2 di questa legge. Nell'articolo 2 infatti si fece la scelta del sistema della polizia governativa al disopra dell'altro sistema della polizia comunale. Quindi oramai il carattere di questa legge è di polizia governativa. Un sol mezzo ci rimane ancora, perchè, se non direttamente, indirettamente almeno, i comuni siano chiamati a questa polizia. A questo scopo mirava l'articolo 5 della legge del 30 settembre 1848, quando stabilivasi che gli assessori ed i delegati dovessero riportare un voto favorevole del Consiglio del comune in cui era fissata la loro residenza. Con quella legge si dava un diritto, una guarentigia per gli amministrati, giacchè egli è evidente che a questi ufficiali di pubblica sicurezza in gran parte rimangono affidate le proprietà e la vita stessa dei cittadini. Però, a mio credere, tendeva anche ad uno scopo più alto, tendeva a far sì di rendere più facile, più comoda l'azione degli ufficiali medesimi. Questo scopo principalmente dobbiamo noi ottenere in questa legge, giacchè da una parte abbiamo, che per ef-

fetto della soppressione dei carabinieri veterani si dovrà fare una nuova leva d'uomini cui affidare la pubblica sicurezza e fra persone le quali, come benissimo osservava il conte di San Martino, debbono riescire inferiori in disciplina ed in educazione ai carabinieri; quindi i mezzi esecutivi di polizia governativa (che è ormai il carattere di questa legge) vengono ad essere diminuiti da questa nuova cerna di guardie di sicurezza pubblica, giacchè saranno inferiori al merito dei carabinieri. Ma non basta: quando io vedo nella tabella unita a questa legge che, ad eccezione della città di Torino e di Genova, il numero maggiore di queste guardie è fissato a cinque ed in alcune città, a due, al certo mi rimane gran dubbio che questi delegati abbiano abilità di compiere al loro ufficio con tanta pochezza di mezzi materiali.

Il voler sostenere che con due guardie di pubblica sicurezza si possa fare la polizia in una città inferiore alle 15 mila anime, è lo stesso che dire che con due moccoli si possa illuminare una grande sala; quindi è evidente che avremo in questi delegati pochi elementi materiali di esecuzione; a questo difetto bisogna quindi supplire con mezzi morali d'influenza di questi tali ufficiali. Ora io credo che il mezzo unico d'influenza morale che i delegati possano ricevere non altrimenti lo potranno ricevere che dalla accettazione ossia dal voto che ogni Consiglio comunale sarà loro per dare; a questo modo al difetto che testè notava di pochezza di mezzi materiali viene supplito; ma, facendo altrimenti, voi manderete persone sconosciute, persone che non godranno la stima pubblica in luoghi lontani, e con quali mezzi? Con due guardie di sicurezza pubblica o cinque al più. E quali saranno questi 5, e quali questi 2? Già vel dissi; come ha osservato il deputato Di San Martino, saranno uomini nuovi, i quali avranno assai minore disciplina ed assai minore educazione dei carabinieri veterani, che il signor ministro vuole sopprimere.

Ora io chiedo se possiamo noi coscienziosamente abbandonare un servizio di tal natura a persone che non possono al momento presentare alcuna guarentigia del loro operato.

Pertanto io, appoggiando la proposta del deputato Mellana in quanto alla soppressione dell'articolo 4, voterò con esso; ed ove la sua sentenza non venga dalla Camera accolta, mi riservo d'introdurre un emendamento, il quale consisterebbe nell'innestare in questo progetto l'articolo 5 della legge del settembre 1848.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** L'onorevole deputato Gerbino diceva che è un mancare al buon senso il volere che, mentre si lascia sussistere la responsabilità ministeriale, si accordi il diritto di nomina di tutti gli impiegati di polizia ai comuni. A mia volta io pure dirò che si manca invece al buon senso quando non si risponde categoricamente; io ho proposto la soppressione dell'articolo del quale si tratta, e, proponendo questa soppressione non ho punto inteso che la nomina del personale di polizia fosse lasciata ai comuni, e non ho fatta tale proposta perchè, come ben osservava l'onorevole Sulis, sarebbe stata affatto inutile, mentre ora la questione è già pregiudicata. Io invece proposi che il progetto attuale fosse posposto alla legge già esistente; io mi era limitato a fare quella proposizione per indurre la Camera a rigettare l'articolo su cui sta discutendo; ma, giacchè veggio sorgere opposizioni in proposito, non tralascierò di dire piena ed intera tutta la verità, acciocchè la Camera vegga se le basta l'animo di approvare l'articolo 4.

Nel 1848 il potere legislativo era concentrato nel potere esecutivo: eppure questo potere, chiamato a redigere una

legge di polizia, sentì come fosse necessario mettere una barriera fra l'antico ed il nuovo reggimento: sanzionava quindi la legge di polizia; ma in questa, se non abdicava al diritto di nomina degli impiegati, imponeva però a se stesso, per quanto spetta alla nomina degli impiegati stessi, norme tali che dimostravano chiaramente che la polizia non sarebbe più stata, per l'avvenire, uno stromento in mano sua per servirsene come accadde sgraziatamente per lo addietro, ma una magistratura.

Darò lettura dell'intero articolo 5 della legge 30 settembre 1848, giacchè veggo che non bastò quella dell'ultimo alinea dello stesso articolo:

« I questori, gli assessori e i delegati sono nominati dal Re. I questori sono scelti nell'ordine giudiziario; gli assessori, oltre all'essere laureati in legge, devono aver fatta la pratica legale e possibilmente un anno di volontariato nell'ufficio del pubblico Ministero; i delegati sono scelti fra persone che abbiano per due anni almeno e con lode servito lo Stato in una pubblica amministrazione. Gli assessori e i delegati debbono inoltre riportare il voto favorevole del Consiglio del comune in cui è fissata la loro residenza. »

Il Governo credeva dunque suo debito di far conoscere al popolo che nelle sue nomine intendeva di creare una nuova magistratura che corrispondesse ai tempi ed alle libere nostre istituzioni, e così operando intendeva somministrare una non lieve garanzia a tutti i cittadini.

Ora se il signor ministro vuole mettere a fascio queste norme che il Governo nel 1848 si era prefisso per la nomina degli impiegati di pubblica sicurezza, non vi sarebbe da meravigliare punto, se si facesse poi a ripristinare anche i comandanti di piazza e tutto il sistema di polizia che vigeva per lo passato, di ben trista ricordanza. E sostengo appunto, che in forza della prerogativa che gli si accorda coll'articolo 4, il Governo può ammettere all'impiego tutti gli agenti di polizia che a lui solo possono essere benevisi. Con ciò non voglio dire che i carabinieri veterani od altri agenti di polizia non possano corrispondere allo scopo che si prefigge una buona polizia: in quanto a me non escludo persona di sorta, ma sostengo solo, che vostro dovere è di dimostrare col fatto, che la polizia non deve essere e non è più uno strumento, ma una magistratura, e che è una necessità lo stabilire norme le quali assicurino che il Governo non mancherà mai a questo suo debito. Ma ora il Ministero volendo togliersi ogni impedimento, come fa chiedendo pieni poteri in queste nomine e cercando di svincolarsi da tutti i freni che la mentovata legge gli aveva posti, dico che si può con tutta ragione dubitare che voglia ritornare all'antico sistema di polizia; io ho tutto il diritto di crederlo; e questa non è una calunnia, e lo crederò sempre fintantochè non se ne adducano prove in contrario, e si adducano fatti che dimostrino aver la legge del 1848 prodotti inconvenienti, altrimenti io ripeterò sempre che questa variazione non può domandarsi se non coll'intento di farci ritornare al bel regime antico.

**PERNATI, ministro dell'interno.** L'onorevole Mellana, nell'opporsi alla proposta del Ministero, stata accettata dalla Commissione, diceva che il Ministero non aveva addotto i motivi di questa sua proposta. Io lo prego di rileggere la relazione, e vedrà accennato, che « la necessità di lasciare al Governo una libertà di azione pari alla responsabilità che gli incumbe, ed il bisogno che ne nasce di fare e variare le destinazioni degli impiegati di pubblica sicurezza, secondo la loro attitudine e le circostanze di tempo e di luogo, esige, a senso del Ministero, che le nomine e le applicazioni dei medesimi gli spettino intieramente senza alcun intervento dei

Consigli delegati, dei municipi, che non sarebbero del resto in grado il più delle volte di emettere un fondato giudizio a questo riguardo. »

Io credo di avere spiegato abbastanza i principii su cui è fondato il progetto del Ministero.

Egli diceva di non vedere il motivo per cui si voglia oggi variata la legge del 1848 che richiedeva il voto favorevole del Consiglio comunale sulla persona del futuro assessore o delegato.

Io lo prego di riflettere ad una cosa importantissima, ed è che l'articolo 2 della legge del 1848 diceva: « L'amministrazione di sicurezza pubblica è posta sotto l'immediata dipendenza del ministro segretario di Stato per gli affari interni, ed è affidata in ogni divisione amministrativa all'intendente generale, in ciascuna provincia all'intendente, nei mandamenti ai delegati, e nei comuni al sindaco. »

Ora, la legge attuale afferma in modo molto più esplicito che questa sicurezza pubblica, posta sotto l'immediata dipendenza del Ministero dell'interno, rimane affidata, sotto la responsabilità del medesimo, in ogni divisione amministrativa agli intendenti generali, in ciascuna provincia agli intendenti, e nei comuni ai sindaci.

Da ciò ella vede come nella legge attuale essendosi proclamato solennemente il principio della responsabilità ministeriale, era indispensabile di organizzare un servizio in tutto corrispondente a questa responsabilità.

Ed è conforme a questa base nella polizia locale spettò al ministro dell'interno la nomina del sindaco che per la polizia locale è ufficiale del Governo. Mi pare adunque assai più consono che, essendo l'ufficiale di polizia del comune nominato dal Governo, lo sia anche il commissario o delegato.

Nè creda il deputato Mellana che io abbia messa a fascio tutta l'economia della legge del 1848, imperocchè è detto nell'ultimo articolo che è derogato a tutto ciò che è contrario alla presente nella legge del 30 settembre 1848.

Io non intendo di avere per nulla detratto a ciò che è stabilito dall'articolo 5 rispetto alle qualità che debbono concorrere nelle persone da nominarsi questori, assessori, delegati; con questo non è per nulla distrutta la specie di magistratura di polizia che si è organizzata nel 1848.

Io ho chiesto soltanto che per i delegati mandamentali e per gli assessori fosse intera la facoltà del Governo di nominarli, e l'ho chiesto per un forte motivo, perchè voleva che la responsabilità ministeriale non fosse poi incagliata di continuo dal veto dei Consigli comunali. E creda l'onorevole Mellana che a nulla rileva questa facoltà di esprimere un voto favorevole, conferita al Consiglio comunale; imperocchè quando il Consiglio comunale fa una richiesta, tanto nel sistema attuale, quanto nel sistema della nuova legge, il Ministero gli presenta un tale che il comune non conosce per nulla: può bensì questo prendere qualche informazione, ma certo non potrà mai conoscere quell'impiegato come lo conosce il Governo.

Oltre del che, il Ministero deve essere in grado di combinare il movimento de' suoi impiegati, in modo da corrispondere ai bisogni delle diverse località. In fatti, se succedesse che in un comune un delegato venisse in uggia ai più, forse senza aver nulla trascurato del proprio dovere, è chiaro che non potrebbe più utilmente rimanervi, e converrebbe che lo traslocasse.

Pertanto, se il Governo non ha la libera disposizione di questi impieghi, non potrebbe a tempo fare le traslocazioni necessarie, e sfuggire l'ingiustizia ed il danno di destituire impiegati che potrebbero essere eccellenti altrove.

Mi pare con ciò di avere abbastanza dimostrato che prima di tutto non è essenzialmente variata la legge del 1848, e che ho conservato tutto quanto costituisce la magistratura, cioè la parte superiore della amministrazione.

L'onorevole Sulis chiedeva poi come un delegato provinciale possa fare la polizia in un capoluogo ove non esistano che due guardie di polizia.

Sebbene tale questione sia estranea alla presente discussione, farò osservare che è in errore credendo che in una popolazione di 15 mila anime non vi siano che due guardie, poichè ve ne sarebbero tre. Inoltre, sopra tali guardie non ricade tutta la vigilanza della polizia: esse coadiuvano per i piccoli servizi e per la immediata disponibilità che ha l'autorità: ma la polizia di sicurezza è principalmente esercitata per mezzo dei carabinieri reali, e nei casi di maggiore gravità anche dalla guardia nazionale che nei grandi centri assiduamente concorre nel mantenere l'ordine pubblico.

Non sussiste dunque l'appunto fattomi dal deputato Sulis.

Non credo intanto necessarie altre spiegazioni per pregare la Camera di lasciare questa nomina al Ministero onde sia intera la sua responsabilità.

**MELLANA.** Io non risponderò a quella parte del discorso dell'onorevole ministro, nella quale asserì che con questa legge egli ed i suoi successori si assumono maggiore responsabilità di quella che avessero i ministri autori della legge del 1848.

Di questa tanto più ne assumo la difesa, stantechè l'autore di essa non è più, sembrandomi anzi che l'onorevole Revel che l'ha anche segnata dovrebbe sorgere in difesa della medesima. (*ilarità*) Io credo che la responsabilità l'intendessero per lo meno egualmente i ministri del 1848, che quelli che siedono attualmente sui medesimi banchi, ma se la responsabilità si dovesse intendere come la intende il signor ministro dell'interno, allora il suo sistema dovrebbe venire sottoposto ad una condanna. L'intendente che è responsabile della polizia del luogo di sua giurisdizione dovrà esso ricevere un impiegato nuovo, un impiegato che verrà da altri nominato? Se volete la responsabilità, seguite l'esempio del primo Governo napoleonico. Esso che aveva adottato il principio della grande responsabilità individuale lasciava ai capi d'ufficio la nomina de' loro subalterni; ma qui a che si riduce questa responsabilità? Il ministro vuole tutto fare, ed agli altri che vanno pure soggetti alla responsabilità, tutto toglie.

Il signor ministro dice che col suo articolo di legge non deroga a tutto l'articolo quinto della legge del 1848, ma solo all'ultima parte del medesimo, ma io domando se possano sussistere i primi alinea di quell'articolo, quando non sussista anche l'ultimo. Se non sussiste l'ultimo, non sussistono nemmeno i precedenti.

All'articolo 4, che ci viene sottoposto, è detto: « La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta esclusivamente dietro domanda del signor ministro. » Ora le norme che nella legge del 1848 si era prefisso il Governo per queste nomine si devono ritenere abrogate di pien diritto o tutte esclusivamente, o nessuna. E qui aggiungeva il signor ministro, io intendo rimanere sotto il disposto della legge del 1848; ma in qual modo?

Crede forse il signor ministro che la Camera non abbia letto la legge che le ha sottoposto? Quali assessori rimarranno ancora colla nuova legge? Egli con questa legge sostituisce i suoi delegati agli assessori antichi e non ne lascia che due soli per Torino ed uno per Genova. Ma, domando io, che cosa vuol far credere alla Camera quando dice: chieggo

dei delegati per tutto lo Stato, meno che per Torino e per Genova?

**PERNATI, ministro dell'interno.** No, anche per Torino.

**MELLANA.** Si spieghi pure.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Intendo di avere anche la responsabilità degli assessori e dei delegati, ma siccome la questione era solo sui delegati, così nel parlare tralasciai di nominare anche gli assessori.

**MELLANA.** Scusi il signor ministro, in ordine all'alinea dell'articolo 5 della legge del 1848 che limitava la scelta del Governo quando si trattava esclusivamente delle nomine degli assessori, egli ha detto che con quest'articolo quarto si riservava pienamente l'esclusione dei delegati; egli vuol dire quindi che vuole per sè l'esclusione sovra tutti gli impiegati dello Stato, tranne sugli assessori; egli vuol dire insomma quello che ha detto dapprima, cioè, che le garanzie che nel 1848 il Ministero, investito di tutti i poteri, avea creduto di stabilire per farsentire al paese che era cessato l'assolutismo, e che la polizia non era più uno strumento, ma una magistratura, sono da lui tolte intieramente, e quindi vuol far presentire che, se non esso, un suo successore, in forza della legge votata dalla Camera, verrà a ripristinare l'antica polizia! E questo è quello appunto a cui la Camera ha da per mente. Io ho domandato al signor ministro le ragioni per cui egli si faceva promotore di una tanta mutazione di leggi, ed egli mi ha risposto di leggere la relazione stessa, mettendo innanzi la responsabilità ministeriale. Io ho risposto che le norme fissate dall'alinea dell'articolo 5 della legge 50 settembre 1848 non tolgono nulla alla sua libertà d'azione, perchè quando pure continuassero a sussistere quelle norme, sarà sempre il ministro che nominerà gli impiegati di polizia, e quindi nessuna ragione avvi perchè cessi la sua responsabilità. Ripeto ciò che ho detto l'altro giorno; quando la polizia sarà fatta colle norme volute dai principii liberali, il ministro non può mai credere che gli vengano impedimenti dai comuni, da quei comuni i quali in ogni tempo e per bocca dei loro rappresentanti hanno sempre chiesto che la polizia si esercitasse, ma si esercitasse in modo conveniente a popolo libero e alle nuove istituzioni. La Camera rifletta bene: coll'articolo 4 che le è sottoposto, essa rinuncia alla libertà comunale, alla garanzia, alla promessa solenne che il Governo stesso avea nel 1848 creduto di dover fare per mettere un limite tra il passato e il presente, e vi rinuncia senz'chè il ministro abbia mai addotta neppure una ragione che valesse a provare o ad accennare tampoco che col nuovo sistema adottato siasi recato il menomo impedimento all'esercizio della polizia stessa; egli non fece che ripetere una ragione di nessun valore, quella, cioè, della responsabilità ministeriale.

Gli uomini che hanno redatta la legge del 1848, credo che intendessero quanto egli la responsabilità; credo che ne sentissero quant'egli il peso; ed essi, quando credettero di dovere fissare dei limiti in quella legge, non pensarono nè di diminuire la loro responsabilità, nè di incagliare l'esercizio delle loro funzioni. Spero quindi che la Camera vorrà rigettare quest'articolo 4, il quale viola tanti principii, senza essere richiesto da alcun fatto precedente che ne richiami la approvazione.

**FARINI, relatore.** Prego l'onorevole deputato Mellana e la Camera a considerare che tutte le norme sancite dalla legge del settembre 1848 nell'articolo 5 per ciò che riguarda la capacità ad essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza sono perfettamente mantenute da questa legge (*Segni di denegazione a sinistra*); tant'è vero che all'articolo 2 di questo

progetto di legge che cade in discussione, ed all'alinea secondo, il Ministero aveva introdotto qualche restrizione sulle norme riguardo alla capacità ad essere nominato, e la Commissione ha cassato l'alinea 2, proposto dal Ministero, appunto per riferirsi interamente e strettamente alle norme sancite dalla legge del 30 settembre 1848.

La questione che si agita in questo momento non ha dunque verun rapporto colla capacità degli individui ad essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza. Quelli che possono essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza debbono avere, lo ripeto, tutti i requisiti che la legge del 30 settembre 1848 stabiliva, di qualunque grado, nome e qualità essi siano. Con questo intendimento la Commissione ha tolto affatto il secondo alinea dell'articolo 2, appunto perchè esso ammetteva una restrizione dicendo: « saranno preferibilmente scelti, ecc. » Noi invece ci siamo riferiti interamente alla legge del 1848.

La discussione presente versa soltanto sul diritto di proposta che avevano i Consigli delegati.

Ora è questo diritto che il Ministero propone di togliere e che la Commissione non crede opportuno sia mantenuto.

E qui prego la Camera a considerare che non si tratta per nulla di una questione di libertà, di una questione di maggiori o minori larghezze comunali.

Se la Camera si compiacerà discendere un poco a considerare l'applicazione di questo diritto, troverà che esso è o illusorio o dannoso al buon servizio dell'amministrazione. E per vero, quando si tratta di nominare un ufficiale di pubblica sicurezza, chi è che può dare al Consiglio le informazioni necessarie sopra taluno che gli sarà proposto dal Governo e verrà forse da lontanissima provincia?

E quando questo ufficiale sarà in funzione, credete voi che realmente, quando verranno testimonianze contrarie a lui, sia dal sindaco, sia dal segretario del comune, questi richiami esprimeranno sempre il voto delle popolazioni? Ma chi non sa che, nei piccoli comuni specialmente, il segretario del comune è quello che si arroga bene spesso il vanto di rappresentare l'opinione del paese; chi non sa che certi richiami, certi voti spesso non esprimono che il voto di minoranza?

Io credo che la nomina di questi ufficiali non possa essere fatta che dal Governo, il quale ha debito di assicurare le sostanze e le vite dei cittadini; e credo che avendo questo debito debba avere piena fiducia ne' suoi ufficiali, debba poterli destituire quando creda, debba premiarli quando lo pensi, e non pigliare norma dalle informazioni municipali che sul luogo sogliono essere le meno imparziali, perchè è là dove sovente si giudica a seconda degli amori e degli odi privati e dei fini delle private clientele.

Questa dunque non è questione di maggiore o minore libertà per ciò che riguarda l'ufficio degli ufficiali di polizia, che il deputato Mellana, e tutti vogliono siano uffici civili, magistratura, e non inquisitorio ufficio. Io ripeto ancora una volta che noi manteniamo la legge del settembre 1848 per tutto ciò che riguarda i requisiti necessari agli ufficiali di polizia; e la manteniamo quando nell'ultimo articolo diciamo che è derogato alla legge del 1848 solo nelle parti che sono contrarie a questo; ripeto che la questione che trattiamo, ha riguardo solo alla proposta dei delegati che i comuni chiederanno.

**CADORNA.** Io dichiaro francamente che il mio desiderio è che, se non si può andare avanti, non si vada almeno indietro. Quindi è mia opinione che debbano essere mantenute compiutamente quelle garanzie che sono stabilite dall'arti-

colo 5 della legge del settembre 1848, nell'interesse dei comuni.

Questa legge stabilisce due ordini di garanzie rispetto agli agenti di polizia, cioè richiede delle qualità in coloro che si vogliono nominare a queste cariche; in ispecie poi rispetto agli ufficiali di polizia municipale richiede che siano graditi al comune nel quale debbono esercitare il loro ufficio.

Io convengo coll'onorevole relatore della Commissione che l'articolo 5 della citata legge del 1848 non debba sembrar derogato, per ciò che riguarda la prima delle suddette garanzie, dalla disposizione dell'articolo del quale parliamo.

Quest'articolo parla unicamente del diritto di nominare e non tratta delle condizioni della nomina, nè trovo in esso alcuna parola quale sia abbastanza efficace a provare che il Ministero, per la facoltà esclusiva che ha di nominare, possa altrimenti nominare che colle condizioni stabilite dalla legge del 1848.

Però, trattandosi di cosa grave, ed interessando assai di togliere ogni equivoco intorno alla medesima, io credo che sarebbe molto più opportuno l'aggiunta di una frase la quale rimuovesse affatto il dubbio; nella qual cosa penso che la Commissione vorrà facilmente consentire, in seguito a ciò che venne esposto dall'onorevole relatore della Commissione.

Ma non è così dell'altra garanzia che la legge del 1848 stabilisce, quella cioè che gli ufficiali municipali di polizia debbano essere graditi al comune. Non mi pare di andar errato se affermo che, secondo l'articolo che ora discutiamo, la nomina essendo affidata esclusivamente al ministro, questa disposizione è inconciliabile di natura sua coll'esercizio di qualunque altra ingerenza in questa nomina e che conseguentemente rimarrebbe per ciò solo abrogata la prescrizione che a questo riguardo si contiene nella legge del 1848 a guarentigia de' comuni contro la nomina di un ufficiale di polizia locale, che fosse per riescire inviso al comune in cui fosse dal Governo mandato. La prescrizione di quella legge a questo riguardo, oltre all'essere molto giusta, è pure assai utile e previdente.

La dico giusta, e perciò basta il considerare che il comune pagando il detto ufficiale, è pur naturale che se non ha una ingerenza diretta nella nomina del medesimo, abbia almeno il diritto di rifiutare una persona che gli fosse invisa.

Essa è poi manifestamente utile nell'interesse stesso dell'esercizio proficuo ed efficace dell'ufficio di cui si tratta. Diffatti, com'è a supporre che un ufficiale di pubblica sicurezza che sia nominato a malgrado del comune, possa esercitarvi convenientemente l'opera sua? Come potrà trovare nel Consiglio comunale, nel Consiglio delegato, nel sindaco e nei cittadini stessi del comune quella cooperazione che è assolutamente necessaria ad un individuo di tal sorta per esercitare il suo ufficio?

Parmi quindi che la disposizione della legge del 1848 a questo riguardo sia assai conveniente perchè provvede a rendere all'ufficiale di polizia locale più facile ed efficace l'esercizio delle sue funzioni.

Si è detto che, se il ministro deve essere responsabile, deve parimente essere libero nella scelta. Il principio lo ammetto; ma non credo che esso sia contraddetto da coloro che sostengono che debba mantenersi la guarentigia stabilita dalla legge del 1848. E veramente chi è che nominerebbe cotesto ufficiale di polizia? La nomina è dalla legge espressamente riservata al Ministero, ed il comune non ha altro che una specie di veto.

È dunque evidente che il Governo non potrà mai essere

responsabile dell'azione di una persona che non sia stata preventivamente da lui aggradita ed anzi da lui proposta.

Si è parimente detto che mantenendo la legge del 1848 si mantiene una guarentigia che ordinariamente non sarebbe di alcun vantaggio ai comuni, e che sarebbe invece d'incaglio al Governo, perchè difficilmente i Consigli municipali potrebbero conoscere la persona che loro è dal Governo proposta; ma questa difficoltà non ha verun reale fondamento. Io non veggio il perchè un Consiglio delegato, un sindaco, non possano, dappoichè sia loro proposto un ufficiale di polizia, domandare informazioni intorno al medesimo, da qualunque luogo gli provenga. Mancano forse i mezzi? Ma basta sapere scrivere; basta sapere d'onde egli venga. La garanzia può dunque essere utilmente usata nell'interesse del comune.

Io non ho udito che siasi dal signor ministro provato, nè tampoco affermato che l'applicazione della legge del 1848 abbia in tal parte prodotto sì gravi inconvenienti da renderne necessaria la variazione. Una legge che guarentisce la libertà e che previene gli abusi possibili del potere, massime in fatto di polizia, non si può a mio avviso sacrificare se non nel caso che gl'inconvenienti osservati nella sua applicazione siano tali e sì gravi da renderne inevitabile la variazione.

La proposta del Ministero è pertanto un regresso in fatto di libertà municipale, non coonestato neppure da alcuna plausibile ragione o necessità; perciò io debbo ora ripetere ciò che già dissi in altre occasioni, cioè che, ove si tratti di conservare ciò che esiste non negherò il mio voto, ma che quando si tratta di andare indietro non sarò mai disposto a votare favorevolmente. Proporrò quindi ed in questo senso un'aggiunta all'articolo 4 della legge che ora si discute.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ponza di San Martino ha la parola.

**DI SAN MARTINO.** Siccome alcuni oratori parlarono degli inconvenienti della legge del 1848, mentre altri desideravano di conoscerli, così io mi faccio carico di accennare ad alcuni casi, in cui la medesima legge divenne infatti pregiudizievole all'interesse pubblico.

È avvenuto molte volte il caso, in cui un impiegato idoneo e per la sua capacità e per la sua attività, non è però tale da disimpegnare il complesso delle funzioni cui è chiamato, e ciò per la mole degli affari di cui in ragione appunto della sua attività e diligenza può essere sopraccarico. Tale impiegato non capace per una data carica in un ampio territorio, collocato in una sfera più modesta avrebbe probabilmente dato ottimi risultati. Tuttavia il Governo, stando all'obbligo in cui era di riportare l'annuenza del municipio prima di poterlo cambiare di destinazione, per la necessità che avrebbe di spiegarne i motivi, si trova quasi nell'impossibilità di ciò fare, perchè se dichiara un impiegato insufficiente al sito in cui è destinato, nessuno certamente lo vorrà accettare.

Se dunque quest'impiegato fa quanto è in suo potere per essere attivo, e se la sua insufficienza non è tale da meritargli una destituzione, il Ministero è obbligato a mantenerlo in quella più ampia sfera d'azione nella quale non soddisfa ai bisogni, mentre in una minor sfera d'azione riuscirebbe forse utilissimo. Ammettendo dunque che il ministro nomini senza dover chiedere l'annuenza dei comuni, si otterrà che tutti gli impiegati si possano destinare in quelle sfere d'azione a cui sono per loro natura chiamati.

Inoltre il personale destinato alla polizia deve avere una qualità principalissima, deve cioè, nelle sue relazioni sociali, mantenersi totalmente indipendente; cosicchè il Go-

verno e il pubblico abbiano sempre fiducia che ogni suo atto sia dettato dall'unico scopo di far rispettare le leggi, e non mai da fini privati, o da affezioni personali. Eppure accade ogni giorno che un impiegato quando è da lungo tempo fermo in un luogo, vi contragga matrimonio, e abbia tali numerose aderenze da mettere in dubbio se nella esecuzione dei suoi doveri sia sempre indipendente. Da questo deriva quindi talvolta una necessità morale di traslocarlo, e siccome il Governo non avrebbe per avventura mezzo a ciò fare, sarebbe forse obbligato a destituirlo. Tutti comprendono che un Governo il quale non voglia demoralizzare l'amministrazione, non può abusare del diritto che ha di destituire, diritto che avrebbe dalla legge attuale, e che per conseguenza, quando non ha altro rimedio, è obbligato di tollerare l'imperfezione nel servizio.

Tutta la disposizione dell'articolo 4 tende a rimediare a questo inconveniente; nè io temo che armando il Governo di poteri maggiori vi siano poi tanti pericoli, in quanto che un ministro costituzionale ha bisogno dell'appoggio della Camera, ha bisogno di conservare a sè l'opinione del paese, e non si deve credere così facilmente che vi sia chi intraprenda la sua amministrazione col solo scopo di abusarne.

Io pertanto insisto per l'approvazione dell'articolo.

**SULIS.** A me pare di aver ravvisato qualche contraddizione nelle allegazioni testè fatte dall'onorevole relatore della Commissione. Egli diceva che nel progetto ministeriale, all'articolo 2, si conservavano le medesime norme per cui reclamava il deputato Mellana; ma intanto io vedo che la Commissione ha tolto queste parole; e siccome questa legge, ove venisse approvata, il sarebbe sul testo della Commissione e non sul primitivo del Ministero, perciò è evidente che in tal caso le parole che erano invocate dal deputato Mellana non farebbero più parte certamente della legge.

Ma vi ha di peggio, l'articolo 4 dice: « la nomina di tutti i funzionari di sicurezza pubblica è riservata al Ministero. » Ora io domando: i questori medesimi sono sì o no funzionari di pubblica sicurezza? Certo che sì; ora essendo all'articolo 4 detto che tutti i funzionari di sicurezza pubblica sono nominati dal Ministero, in questa generale significazione debbono essere compresi anche i questori.

Eppure il signor relatore faceva appunto questa dichiarazione che la Commissione non intendeva che i questori venissero compresi in questa disposizione (*Segni di dinte*) Egli l'ha detto, e lo disse prima di lui il signor ministro.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Chiedo la parola per dare una spiegazione.

Io ho detto che i quattro primi alinea dell'articolo 5 della legge del 1848, i quali definiscono le doti che debbono avere gl'impiegati da nominarsi, sono conservati; giacchè in forza degli articoli 4 e 8 della presente legge cessa meramente il disposto del quinto alinea del detto articolo 5, secondo il quale gli assessori e i delegati debbono riportare il voto favorevole del Consiglio del comune.

**SULIS.** Il signor ministro insiste a dire che le nomine non debbono essere più sottoposte al voto del Consiglio comunale; e per sostenere il progetto ministeriale si mettevano in campo dal signor relatore alcuni pericoli gravissimi che sarebbero a temersi se questa disposizione dell'articolo 5 della legge del 1848 venisse mantenuta, ma io osserverò, al contrario, che molti maggiori pericoli sarebbero a temersi se fosse tolta; eccone il perchè.

Se mai viene tolta la facoltà del voto ai Consigli comunali, loro concesso dalla legge del 1848, ne avverrà che i comuni non potranno neppure dimostrare al Ministero i peccati in

cui sarebbero caduti questi agenti, perchè nella legge organica dei comuni è vietata loro l'ingerenza in qualunque affare che non riguardi la loro amministrazione municipale, ed appunto espressamente colla legge anzidetta del 1848 tra gli uffici municipali comprendevasi il voto di cui discorriamo.

Or dunque, se voi togliete ai comuni questa facoltà che loro veniva riservata dalla legge del 1848, se mai osassero presentare la loro domanda al ministro facendolo avvertito del come il tale od il tal altro delegato di pubblica sicurezza non compia il suo ufficio, il ministro, invece di assentire a questa domanda, rimprovererà i Consigli comunali per essersi allontanati dalla loro ispezione di mera azienda comunale.

Quindi se non si conserva la facoltà della legge 1848, ne verrà che tali ufficiali, lontani che siano dal cospetto del ministro, non avranno alcun freno valevole onde contenersi nei limiti del loro ufficio.

Dunque anche a questo rispetto io desidero che si mantenga l'alinea terzo dell'articolo 5 della legge del 1848, poichè così facendo non solo si conserva una garanzia, ma si previene ancora il maggior danno che potrebbe nascere nell'esercizio degli uffici di cui sono incaricati i delegati di sicurezza pubblica, ciò che accadrà in danno generale del paese.

**FARINI, relatore.** L'onorevole Sulis mi ha appuntato di contraddizione e mi ha detto: voi affermate che avete mantenuto tutte le guarentigie che la legge del 30 settembre 1848 dava affinché gli ufficiali di pubblica sicurezza fossero scelti in date categorie ed avessero dati requisiti, ma voi avete tolto l'articolo che confermava questa garanzia.

Io forse non ho avuto la fortuna di farmi ben comprendere la prima volta, e ripeto perciò che la Commissione ha tolto l'alinea secondo dell'articolo ministeriale, appunto perchè in quello si erano introdotte dal ministro alcune restrizioni a quella guarentigia. Il ministro diceva che si sarebbero scelti i delegati *preferibilmente* in certe categorie; invece, cassando noi quest'alinea e dicendo in ultimo che è derogato alla legge del 1848 solamente nelle parti che non sono contrarie a questa, rimangono ancora le prescrizioni dell'articolo 5 per i requisiti che debbono avere i questori, gli assessori, i delegati e tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza. Come ben osservava l'onorevole deputato Cadorna, la sola questione cade sulla nomina di una parte di questi funzionari, ossia dei delegati mandamentali e comunali, sui quali abbiamo tanto discusso. Questa nomina deve pure essere fatta con quelle condizioni di requisiti speciali, nè la può fare senza quelle condizioni il signor ministro, dacchè rimane integra la prescrizione della legge del 1848 in tutte le parti non derogate da questa. La sola clausola che viene tolta si è quella del voto dei Consigli delegati dei comuni.

Egli è adunque su questo solo caso che si aggira la controversia. Il deputato Sulis avvisa essere una gran garanzia di libertà e di sicurezza pei cittadini che i comuni possano dare il loro voto per la nomina di questi delegati.

Il Ministero, io stesso ed una parte della Commissione tengono contraria sentenza, in quanto che qui non si tratta di maggiore o minore libertà dei cittadini, si tratta di maggiore o minore efficacia della legge di sicurezza pubblica, si tratta di maggiore o minore autorità degli ufficiali pubblici, di maggiore o minore autorità del Governo su questi ufficiali; noi vogliamo provvedere alla sicurezza pubblica; vogliamo provvedervi per mezzo di ufficiali i quali siano autorevoli; vogliamo provvedervi per mezzo di ufficiali che siano soggetti in guisa alla responsabilità ministeriale che noi possiamo domandare stretto conto al ministro delle sue nomine. Nè

vale il dire che togliendo questo voto ai municipi verremmo a togliere anche la facoltà di porgere richiami.

È d'uopo fare una distinzione tra Governo assoluto e Governo rappresentativo e parlamentare: io credo che tutte quelle clausole, tutti quei vincoli che in un Governo assoluto servono di garanzia contro gli arbitrii, servono spesso in un Governo parlamentare a traslocare l'arbitrio dal Ministero (che opera sotto il sindacato dell'opinione pubblica, sotto il sindacato più efficace del Parlamento) in corpi irresponsabili, in corpi che deliberano collettivamente e che non rendono mai ragione del loro voto. Credo che quando le popolazioni hanno il diritto di petizione al Ministero ed alla Camera e possono, per mezzo della stampa, esporre richiami contro i funzionari che male adempiono al loro ufficio, si abbia già una garanzia sufficiente per non temere che questi funzionari prevarichino impunemente ed impudentermente: io credo che il volere obbligato il Ministero a mandare alle popolazioni tali ufficiali che possano essere graditi alle medesime e a rimuoverli quando più nol sono, sia cosa che può nuocere grandemente al servizio pubblico, alla pubblica sicurezza. Io credo che vi sono casi in cui il Ministero non solo deve mandare sul luogo un individuo non domandato dal comune, ma che debba talvolta mandarne uno che il comune non voglia. Senza parlare di sedizioni politiche, poniamo il caso d'una sedizione di qualunque altra natura, come se ne hanno esempi di quando in quando, di sedizioni in cui, come non ha molto è avvenuto, abbiano parte ed il Consiglio delegato ed il municipio, dovrà egli dunque il Governo chiedere il voto di questo municipio per la nomina del funzionario che deve tutelare la pubblica sicurezza? Il Governo ha stretto dovere di guarentirla, e nol può che nominando ufficiali che creda a ciò idonei; il Parlamento poi ha il dovere, come ha il diritto, di richiamare il Governo sulla via retta, quando se ne dipartisse, nominando ufficiali che non fossero degni della fiducia del pubblico.

**GUGLIANETTI.** Benchè membro della Commissione, io dissento in questa parte totalmente dall'avviso della maggioranza della medesima. Riconosco che vi possono essere inconvenienti sia nell'uno che nell'altro sistema; vi sono inconvenienti cioè nel sistema di lasciare il diritto di voto ai comuni, perchè pur troppo talvolta le influenze locali possono far negare un voto favorevole ad un impiegato che avrebbe tutte le qualità per occupare quel posto. Ma vi sono pure inconvenienti grandissimi, e credo più forti ancora, nel sistema di affidare tutte le nomine all'arbitrio esclusivo dei ministri. Io chiedo: che garanzia può avere un comune affidando esclusivamente la nomina di questi impiegati al Ministero? Come mai può il Ministero assumere tutte quelle informazioni e cognizioni che sono necessarie per vedere se quel tale delegato di polizia convenga a un determinato comune? Il Consiglio delegato del comune invece, in cui l'uffiziale deve fissare la sua residenza, ha maggior facilità per raggiungere questo scopo. Non nego, ripeto, che qualche volta possa venirne qualche abuso; ma, tutto ben calcolato, sono assai minori gl'inconvenienti che possono derivarne, rispettando l'indipendenza dei comuni, che concentrando a questo riguardo tutto il potere nel Ministero, il quale ha già troppi carichi, troppe occupazioni per potere diligentemente attendere anche a queste bisogne.

Mi si risponde che vi sono dei casi in cui appunto i delegati debbono essere nominati dal Ministero (per esempio, nel caso di una sedizione, di tumulti, di conflitti e simili); ma mi permetta l'onorevole signor relatore che io gli osservi non essere per questi casi che si nominano i delegati dei co-

muni. Nella legge attuale si parla di delegati permanenti, di delegati che devono restare tutto l'anno e che vi esercitano in modo permanente l'ufficio di polizia locale. Nei casi straordinari accennati dal signor relatore, il Ministero può servirsi di mezzi straordinari, mandare cioè dei delegati speciali, oppure l'intendente generale manda i suoi delegati, di cui appunto diceva il deputato Di San Martino, uno almeno dovere essere girovagante per le provincie a sorvegliare la pubblica sicurezza. Non è adunque in questi casi straordinari che il Governo verrà a domandare il voto favorevole del comune, bensì nel caso della nomina di un delegato permanente.

Facciamo dunque astrazione da questi casi eccezionali, tanto più che in essi facilmente si potrà provvedere, perchè nella legge vi ha un certo numero di questi delegati, i quali stanno a disposizione del Ministero con un piè levato, direi, attendendo l'ordine di portarsi in un punto od in un altro. Quando avverrà uno di questi casi di sollevazione, tumulti o simili, allora uno di questi partirà ed eseguirà quello che conviensi.

Non vi ha dunque alcuna analogia tra il caso invocato e quello che stiamo discutendo.

Mi si risponde poi che nel sistema parlamentare abbiamo guarentigie contro questi abusi di nomine che può commettere il Ministero. Ma, signori, se noi dovessimo poi criticare in Parlamento tutti gli errori che commetterà il Ministero nel nominare i delegati di polizia, io non so dirvi in che cosa convertirremmo il Parlamento. Del resto, a dir vero, io veggio pochissima efficacia in questo mezzo supremo; riconosco che è guarentigia parlamentare il poter sorvegliare il Ministero e poterlo rimproverare delle nomine che fa; ma io veggio che questo nel fatto è assai poco efficace, perchè delle cattive, delle pessime nomine ne vediamo in tutti i giorni, ma di rado assai sono disapprovate, giammai riparate.

Io credo dunque che sia assai meglio attenerci ad un sistema che impedisca questi abusi, i quali una volta occorsi ben difficilmente (e forse non se n'è mai dato l'esempio) hanno potuto ottenere di essere repressi.

Dovendo adunque scegliere tra un sistema che lascia in assoluto potere del Ministero la nomina di questi delegati ed un altro sistema che rispetta, che mantiene quella guarentigia ai comuni, la quale in tempi più assoluti un Ministero fornito di poteri straordinari loro ha dato, non posso esitare nel mio voto, e mi attengo francamente a quest'ultimo.

Pare poi affatto inopportuno il voler scemare delle guarentigie che attualmente esistono. Vi ha un'ultima ragione che adduco in favore di questo sistema, ed è che se noi andremo sempre più restringendo le facoltà dei comuni per riguardo a questi impiegati di polizia ed a queste funzioni, per sè stesse odiosissime, invece di ottenerne un utile effetto, ne avremo uno tutt'affatto contrario, cioè i comuni, invece di domandare a termini dell'articolo 3, che siano stabiliti dei commissari di polizia, piuttostochè avere un ufficiale di polizia a loro in viso, non sapendo che fiore d'uomo loro possa mandare il Ministero, per errore (perchè anche agli errori sono soggetti i ministri), piuttosto preferiranno di subire i mali di una polizia male amministrata, di una mezza polizia, anzichè avere questi ufficiali ministeriali che possono essere una peste maggiore pel paese di tutti i mali che subiscono.

Dunque, per volere troppo, non avremo niente, cioè sarà difficilissimo che i comuni domandino impiegati speciali di polizia, dovendo subire questa terribile eventualità di una nomina lasciata all'assoluto arbitrio del Governo. Se pertanto vogliamo veramente aprire ai comuni una via per provve-

dere ai bisogni della loro sicurezza locale, lasciamo che siano liberi, che possano opporre un veto qualora il Ministero proponga uomini che ad essi non convengano. Voto quindi perchè all'articolo 4 si aggiunga una speciale clausola che mantenga la garanzia riconosciuta ai comuni dalla legge del 1848.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cadorna fa pervenire al banco della Presidenza un suo emendamento, il quale consisterebbe nell'aggiungere all'articolo, qual è formulato dalla Commissione, le parole seguenti: «fermo però il disposto dell'articolo 5 della legge 30 settembre 1848.»

Porrò però prima ai voti la proposta del deputato Mellana.

**MELLANA.** Io chiedeva la soppressione di quest'articolo perchè annullava l'articolo 5 della legge del 1848; ma ora che si dice nell'emendamento del deputato Cadorna: *salvo l'effetto di quest'articolo*, io mi associo a questo emendamento.

**GUGLIANETTI.** Per togliere una discordanza di senso nell'emendamento Cadorna, bisognerebbe anche omettere le parole: «a proposta esclusiva del ministro dell'interno.»

**BARBAVARA.** Tutti gli argomenti portati dall'onorevole Guglianetti si riferiscono ai delegati che sono menzionati nell'articolo 3, ma in quanto agli altri impiegati che sono voluti dagli altri articoli, mi pare che gli stessi argomenti non valgano.

**PRESIDENTE.** Osservo che ora non si tratta di ciò, ma bensì di vedere se la nomina debba farsi nella conformità stabilita dall'articolo 4, oppure salvo l'effetto dell'articolo 5 della legge del 1848.

**BARBAVARA.** Mi perdoni, si tratta di vedere se la proposta esclusiva del ministro debba cadere su tutti gli impiegati che sono calcolati nell'articolo 5, oppure se vi sia una eccezione per quelli dell'articolo 3; se per questi soli si richiegga anche il consenso dei comuni ed invece per gli altri non si richiegga.

Il deputato Guglianetti con molto spirito cercò di portare tutta la questione sugli impiegati contemplati nell'articolo 3, poi conchiuse che ei vorrebbe che la nomina di tutti, anche degli altri, fosse fatta col consenso dei comuni. (*No! no!*) Allora io lo pregherei di spiegarsi meglio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti ha la parola.

**GUGLIANETTI.** Io ho adottati degli argomenti che si riferiscono specialmente ai delegati mandamentali, di cui all'articolo 3, perchè appunto gli inconvenienti di questa garanzia, che si vuol togliere al Consiglio delegato del comune, e che è portata dalla legge del 1848, furono significati dagli oppositori della medesima, dai partigiani cioè della nomina esclusiva a favore del Governo. Però i miei argomenti militano in favore di tutti i delegati di polizia, siano provinciali, siano mandamentali. Se noi ammettiamo che si debba mantenere la garanzia solo a favore dei comuni che sono meno popolosi, nei quali l'influenza di certe persone intriganti può essere pericolosa, tanto più dobbiamo mantenere questa garanzia per i capoluoghi di provincia, in cui vi è maggior popolazione e più colta, e nei quali i Consigli delegati sono composti di uomini distintissimi ed onorandi.

Non troverei ragione per ammettere la garanzia di cui si tratta riguardo agli ufficiali mandamentali, ed escluderla verso i delegati provinciali.

Mi sono specialmente trattenuto a parlare di quelli, perchè a loro riguardo erano più forti gli argomenti degli oppositori; ma non ho limitato ad essi soli la garanzia della legge del 1848, la quale io credo che si debba mantenere per intero come sta scritta.

Io quindi m'accosto intieramente all'opinione del deputato Cadorna.

**BARBAVARA.** Io mi oppongo alla proposta fatta dal signor Guglianetti, la quale comprende tutti i delegati, e mi oppongo a questa proposizione, che è pur quella del signor Sulis e di molti altri, perchè la nomina di tutti gl'impiegati deve essere fatta da quelli che ne assumono la responsabilità. Se il potere esecutivo deve rispondere dei suoi impiegati, deve pure conoscerli.

Ora io domanderò se un comune avrà modo di conoscere il delegato od altri impiegati che potrà inviargli il Ministero. No certamente: quindi il Ministero essendo responsabile di questi impiegati, potendo anche conoscerli effettivamente, a lui ne spetta la nomina, tanto più che per principio costituzionale è assentito che chi deve agire, nomina, e chi nomina risponde della nomina, che non è che un mezzo di esecuzione delegando e scegliendo le persone esecutrici.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io dichiaro che il Ministero non può accettare la proposta tendente a modificare questo articolo, tanto più che l'articolo cui si riferisce questa proposta, cioè l'articolo della legge del 1848 già invocato, contiene un'ingiustizia.

Il solo Consiglio comunale del luogo dove risiederà il delegato deve dare il voto favorevole per la nomina del delegato medesimo che deve esercitare le funzioni di ufficiale di polizia in tutti i comuni componenti il mandamento, quindi anche in ciò io trovo una ragione per lasciare la nomina al Ministero senza l'intervento di questi voti.

**VIOVA.** Pregherei la Camera a voler riflettere al pessimo effetto che verrebbe a produrre nel paese il togliere ai comuni la facoltà di dare il loro voto alla nomina del delegato di pubblica sicurezza, quando massime sono i comuni che pagano il delegato comunale. Decisamente sarebbe un regresso manifesto.

**SINEO.** Domando la parola. (*Rumori*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La Camera desiderando di andare ai voti, darò lettura dell'emendamento Cadorna:

« La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del ministro dell'interno, fermo però il disposto dell'articolo 5 della legge 30 settembre 1848. »

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su quale questione domanda la parola?

**SINEO.** Ripropongo intorno all'articolo 4 l'emendamento suppressivo, dal quale si desisteva quando pendeva la questione sull'emendamento Cadorna.

Probabilmente intorno a quest'ultimo emendamento avrà fatto non poco senso l'obbiezione colla quale il signor ministro poneva termine alla discussione; ma se l'osservazione del signor ministro poteva colpire l'emendamento Cadorna, non colpisce per niente l'emendamento suppressivo. Il signor ministro osservava esservi incoerenza nella legge del 1848, e in questo egli ha ragione; sicuramente egli è incoerente che un comune piuttostochè un altro debba influire, quando si tratta di un interesse di un intero mandamento.

Appunto per questo dobbiamo riservare ad altra discussione la riforma di questa disposizione.

In quanto all'urgenza che il signor ministro ci allega, credo che egli non potrà addurre un motivo per cui vi sia tanta premura di togliere quella lieve ingerenza che era lasciata all'autorità municipale. Io non ritornerò qui sugli argomenti che sono stati adottati per provare quanto sia sconveniente di spogliare i municipi.

**PRESIDENTE.** La Camera ha già deliberato su questo punto.

**SINEO.** La Camera non ha ammesso l'emendamento Cadorna, e non fece altro; io ora domando la soppressione dell'articolo 4.

Quando abbiamo avuto lo Statuto, abbiamo tutti creduto che ciò era per andare avanti, od almeno per non andare indietro; come è possibile che, sotto lo Statuto, i ministri costituzionali si dimostrino tanto ostili ad alcune prerogative municipali, cui rendevasi omaggio dal Governo assoluto?

Tutti sanno che la miglior polizia che si facesse nello Stato era quella che operavasi per mezzo d'impiegati nominati sulla proposta del municipio di Torino. Perchè si vorrà rifiutare ai municipi surti dall'urna elettorale ciò che concedevasi ai corpi privilegiati dell'antico regime?

Come coscienziosamente si potrebbe dire che sia da temersi l'intervento meramente negativo del municipio nella nomina di questi impiegati, i quali, per l'addietro, non potevano essere nominati se non se sulla proposta del municipio stesso. Deh! non sia mai che da noi si dia questo scandalo! Questo timore è affatto incoerente colla natura delle nostre istituzioni. Signori, ve ne scongiuro, non fate questo torto al regime, sotto il quale viviamo! (*Segni di approvazione a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta suppressiva.

(È appoggiata.)

**PERNATI, ministro dell'interno.** L'onorevole Sineo non si accorge che la soppressione dell'articolo 4 equivale all'accettazione dell'emendamento Cadorna, perchè è la stessa cosa.

Egli osservava che lo Statuto apre la via di progredire, e crede che il progresso non sia altrimenti se non accrescendo le facoltà ai comuni per potersi regolare da sè.

Io lo prego di riflettere che il progresso non consiste già nel dare queste facoltà a persone che non se ne servirebbero con giovamento dell'interesse pubblico, ma consiste invece nel perfezionare gli organismi. Ora questa perfezione noi la otteniamo col dar tal nomina al Governo senza partecipazione del Consiglio comunale.

Ma ammesso anche il suo principio, che cioè la nomina compete ai comuni per i delegati locali e non per i mandamentali, v'è però sempre una grave contraddizione, imperocchè il sindaco è l'uffiziale della polizia ed ha la responsabilità di essa nel comune. Ora si vorrebbe dare la nomina a chi? Al Consiglio del comune; e ciò facendo si sposterebbe la responsabilità, giacchè il sindaco che deve rispondere del servizio è subordinato al Consiglio nella scelta del delegato, cioè ad un corpo non responsabile; mentre il sindaco che lo è, non avrebbe che un voto solo per questa nomina.

Dunque è più logico e più razionale il mantenere il principio che ho messo innanzi, e che credo abbastanza stabilito dalla votazione della Camera, la quale, avendo già respinto l'emendamento Cadorna, non potrebbe più deliberare in ordine alla soppressione dell'articolo senza fare una doppia votazione sopra una stessa disposizione di legge.

**SINEO.** Io credo che la Camera non ammetterà la questione d'ordine suscitata dal signor ministro, giacchè altro è che due disposizioni conducano alla medesima conseguenza, altro è che siano identiche.

Io riconosco che l'emendamento che io propongo, conduce alla stessa conseguenza cui conduceva l'emendamento Cadorna, ma esso è molto diverso nei suoi termini e vi sono ra-

gioni gravi per accogliere piuttosto questa seconda disposizione anziché la prima. La prima conteneva una sanzione di una disposizione che il ministro dell'interno diceva alquanto incoerente, ed era quindi naturale che la Camera non volesse sancire di nuovo queste disposizioni.

Ma senza dar loro nuova autorità con questa sanzione, si possono lasciar sussistere, sino a che il signor ministro non abbia presentato un altro progetto di riforma.

Allega il signor ministro essersi provato col mezzo della esperienza che l'ingerenza dei comuni è viziosa.

Io veramente non fui presente a tutta la discussione, quindi non so se il signor ministro avesse già prima affermato che l'ingerenza data ai comuni colla legge del 1848 siasi dimostrata perniciosa nei suoi effetti. Qualora tale sia la sua opinione, egli potrebbe essere in errore.

Io domando se in cosa di questo genere, a fronte dei principii che s'invocono, questa semplice opinione individuale del signor ministro sul passato, e sopra un passato che non ci presenta che pochissimi casi, sopra un passato il quale si restringe, come diceva il signor ministro, ad otto casi, perchè egli ha detto che non erano che otto questi delegati (in tre anni, su otto casi, il signor ministro ha creduto che vi fosse qualche inconveniente), io domando se un'esperienza applicata ad una legge che non fu eseguita, sia come una vera esperienza.

Per certo il signor ministro è fondato sopra argomentazioni, le quali non possono appagare la Camera: egli non ha dal suo canto l'esperienza che egli allega, non ha un'esperienza bastantemente lunga da servire di guida a giudicare in questa grave questione. Noi per contro opponiamo l'esperienza di molti anni, l'esperienza di secoli, perchè è da secoli che l'amministrazione della città di Torino era in possesso di proporre al Governo gli agenti principali della polizia della città. Ora metta egli da un canto la sua esperienza di pochi casi in tre anni, e dall'altro lato l'esperienza di secoli nella città di Torino, e vedrà se la sua esperienza non sarà potentemente contrabbilanciata.

Io dunque insisto per la soppressione di quest'articolo.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposizione dell'onorevole Sineo per la soppressione dell'articolo 4.

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta.)

#### **PROGETTO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLEMENTARI AI BILANCI DEL 1851.**

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Domando la parola per una comunicazione.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha la parola.

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare una nota di crediti supplementari in aggiunta di quelli già stati proposti dall'onorevole mio predecessore nelle tornate del 9 aprile ed 8 maggio ultimo scorso. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 714 e 725.) Pregherei la Camera di affidarne l'esame alla stessa Commissione che si trova già incaricata dell'esame degli altri crediti.

#### **PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE UNA SPESA STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI ALLA POLVERIERA DI TORINO.**

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Ho pure l'onore di presentare la domanda di un credito supplementario di lire

15,500 per restauri necessari al magazzino delle polveri di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 915.) Pregherei la Camera a voler decretare d'urgenza l'esame di questo progetto.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Se non vi sono opposizioni, l'ultimo sarà decretato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

#### **RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.**

**BOTTONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BOTTONE.** L'onorevole deputato Cadorna proponeva un emendamento tendente a mantenere il disposto dell'articolo 5 della legge del 30 settembre. Non avendo tale emendamento ottenuto l'approvazione della Camera, io mi limiterei a tentare di salvare l'ultimo alinea dell'articolo stesso precitato, e perciò proporrei un emendamento concepito in questi termini:

« La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del ministro dell'interno, al quale spetta fare la destinazione dei delegati e del personale della segreteria, serbato, rispetto ai delegati, il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 5 della legge 30 settembre 1848. »

Io non aggiungerò ragioni per appoggiare questo emendamento, perchè esse sono state bastantemente svolte dagli oratori che hanno parlato per sostenere l'intervento dei comuni in questa bisogna. Solo farò riflettere che mi pare tanto più dicevole che i comuni possano in questa circostanza esprimere il loro voto, in quanto che i delegati mandamentali o comunali non sarebbero più, come pel passato, pagati a spese dei comuni stessi.

**PRESIDENTE.** Osservo che la Camera, avendo deliberato di non mantenere l'articolo 5, ha per conseguenza implicitamente respinto ogni emendamento ad esso relativo.

**BOTTONE.** Faccio avvertire al signor presidente che è stato rigettato l'emendamento del deputato Cadorna, il quale voleva salvo l'intero articolo 4, ma che ora io mi limito a voler salvo l'ultimo alinea dell'articolo medesimo.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Mi pare che è già la terza volta che noi votiamo sulla medesima cosa. Si è votato sull'emendamento Cadorna, il quale voleva che si mantenesse la nomina dei questori e degli altri ufficiali per mezzo di decreto reale, cioè nel modo stesso che è stabilito dalla legge 1848, che racchiudeva la conservazione dell'ultimo alinea dell'articolo 5, portante per gli assessori e per i delegati il previo voto favorevole dei Consigli comunali. Essendo stato respinto quell'emendamento, il quale è in sostanza analogo a quello che propone il deputato Bottone, mi pare che richiamando il detto alinea dell'articolo 5 della legge 1848, ora si tornerebbe per la terza volta sullo stesso soggetto.

**BOTTONE.** Mi permetto di fare osservare che in questo ultimo alinea è detto: « gli assessori ed i delegati, » ed io limito la mia proposta ai soli delegati. Dunque è evidentemente un emendamento diverso da quello, perchè comprendeva anche gli assessori.

**BARBAVARA.** Se l'onorevole deputato Bottone intende per delegati (a cui vuole applicare l'ultimo alinea dell'arti-

colo 5) quelli nominati dall'articolo 3, la Commissione, meno uno dei suoi membri, il deputato Farini, non avrebbe difficoltà.

In quanto poi ai delegati in linea generica non si può più votare, perchè in quanto ai delegati provinciali la Camera ha già esternato il suo voto.

La maggioranza della Commissione dunque non accetterebbe questo emendamento, qualora si intendessero solo i delegati nominati dall'articolo 3, perchè trattandosi di una richiesta fatta dai comuni medesimi, non pare che ci possa essere difficoltà di aderire anche a che per la loro nomina si chiedesse il consenso dei comuni stessi che li domandano.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Mi oppongo formalmente a questa variazione della Commissione, perchè sconvolgerebbe tutta l'economia della legge che non camminerebbe più: se le si mettesse questa disposizione per i delegati comunali, non vedo perchè gli assessori di Torino e di Genova, che tengono luogo dei delegati comunali, non debbano anch'essi venire nominati dal municipio.

Allora si commetterebbe un'ingiustizia, e se non la si vuol commettere bisogna tornare al disposto dell'articolo 5 della legge del 1848.

Per altra parte invocherò gli argomenti dell'onorevole deputato Sineo, almeno quello che egli ha esposto dicendo che è un'ingiustizia che il capoluogo del mandamento debba egli solo dare il voto per i delegati che riguardano tutti i comuni del mandamento; ci è un'ingiustizia perchè il comune del capoluogo non deve avere il diritto di dar voto per gli altri comuni del mandamento per una nomina sulla quale essi non sono consultati. Dunque insisto perchè sia messo ai voti l'articolo 5 del Ministero siccome è concepito, il quale è stato oramai tanto discusso che mi pare che non ci sia più niente a dire.

**PRESIDENTE.** Prima d'ogni cosa bisogna che la Camera deliberi sull'emendamento del deputato Bottone.

**GUGLIANETTI.** Io, come membro della maggioranza della Commissione che accetta l'emendamento del deputato Bottone, ristrettivamente però ai delegati contemplati nell'articolo 3 della presente legge, dopo quanto ha detto il signor ministro che l'ammettere questo emendamento sarebbe uno sconvolgere tutto il sistema della legge, mi credo in dovere di dare qualche spiegazione.

Il signor ministro appoggia interamente la sua opposizione all'analogia che vi ha tra gli assessori stabiliti in Torino e Genova e questi delegati comunali di polizia, pagati gli uni dalle città predette e gli altri dai comuni, deducendone che il veto concesso ai comuni riguardo a questi, dovrebbe pure concedersi ai municipi di Torino e Genova.

In primo luogo bisognerebbe vedere se ciò realmente sconvolgerebbe il sistema; in secondo luogo poi osservo che non è ancora stata votata la tabella, e per conseguenza è indéciso a carico di chi debbano essere questi assessori.

È un abuso che si commette di sovente, specialmente per parte degli onorevoli signori ministri, di accennare sempre a progetti e disposizioni che non sono ancora votate per dedurne delle conseguenze come se fossero vere leggi. Non potrebbe forse qualche rappresentante proporre e la Camera adottare, che questi assessori di Torino e Genova siano pagati dallo Stato o dalla provincia? Ed allora quale forza avrebbe l'argomento del ministro?

Ma vi ha grande differenza tra gli uni e gli altri. Gli assessori sono necessariamente stabiliti per legge dello Stato; invece i delegati non si collocano che nei comuni, i quali ne fanno richiesta e ne pagano le spese. Dunque non può il

signor ministro trarne alcun argomento di analogia per negare, riguardo a questi ultimi, il diritto del veto già accordato ai municipi dalla legge del 1848; non vi sarà mai parità di condizione per concederlo anche alle città di Genova e Torino. E qui ritorno sull'argomento che ho già trattato prima. Se voi diminuite le garanzie che riguardano questi impiegati, i comuni piuttosto che subire un impiegato che non conoscono, e di cui hanno ragione a non fidarsi così ciecamente, staranno nei primitivi mali per non peggiorarli con un triste rimedio.

La Commissione non aderisce adunque a proposta che sconvolga la legge; all'incontro, per dar forza all'articolo testè approvato, cioè a promuovere le richieste dei comuni e rendere più facile il miglioramento della polizia locale, crede opportunissimo l'emendamento dell'onorevole deputato Bottone.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti propone che nell'emendamento del deputato Bottone si aggiunga: *riguardo ai delegati contemplati nel precedente articolo.*

Il deputato Bottone acconsente a questa redazione?

**BOTTONE.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'emendamento del deputato Bottone formulato a seconda della proposta del deputato Guglianetti:

« La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del ministro dell'interno, al quale spetta fare le destinazioni dei delegati e del personale della segreteria, serbato, rispetto ai delegati contemplati nell'articolo precedente, il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 5 della legge 30 settembre 1848. »

**PERNATI, ministro dell'interno.** Mi pare che con questo emendamento si viene a distruggere quello che si è già fatto; quindi io non potrei accettarlo; tanto più che si respinse già la proposta Guglianetti che voleva comprendere tutti i delegati.

**GUGLIANETTI.** La prima proposta del deputato Cadorna comprendeva tutti i delegati sia provinciali che comunali; invece quella di cui ora si tratta non mantiene il veto ai municipi che per i secondi. Non vi ha pertanto ragione alcuna che impedisca la Camera di ammettere, almeno per esso, la legge del 1848, essendovi tra l'uno e l'altro caso grandissima differenza. Non posso intendere perchè ora il signor ministro voglia opporsi a che si passi ai voti sull'emendamento del deputato Bottone.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento Bottone. (Vedi sopra)

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'articolo 4 siccome viene proposto dal ministro:

« La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale, a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta fare le destinazioni dei delegati e del personale di segreteria. »

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Il signor ministro acconsente alla soppressione dell'articolo 5 secondo che propone la Commissione?

**PERNATI, ministro dell'interno.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Allora leggo l'articolo 5 della Commissione, che è il 6 della proposta ministeriale.

« Le funzioni attribuite dalla legge 30 settembre 1848 agli apparitori, sono disimpegnate da un corpo di guardie di pubblica sicurezza che sarà organizzato con apposito regolamento approvato per decreto reale.

« I carabinieri veterani sono definitivamente soppressi. »

La parola spetta al deputato Robecchi.

**ROBECCHI.** Io vorrei proporre la soppressione della prima parte di questo articolo, conservando la seconda che dice: « i carabinieri veterani sono definitivamente soppressi. » A fare questa proposizione m'indusse un primo colpo d'occhio gettato sulla tabella che venne unita al presente progetto di legge.

264 sono le guardie di sicurezza, non contati i due comandanti e pochi brigadieri, alle quali si vorrebbe affidare la parte attiva della pubblica sicurezza, e, come dice l'onorevole signor ministro, l'incarico di esercitare quella speciale sorveglianza che non può essere affidata al corpo dei carabinieri. Queste 264 guardie costeranno, o, a meglio dire, spero non costeranno allo Stato 21,000 lire.

Ora convien dire come voglia il signor ministro distribuire queste guardie: 79 le destina a Torino, 86 a Genova; dunque 165 guardie per due città, la cui popolazione non somma a 250,000 anime. Per esercitare la speciale vigilanza per tutto il resto dello Stato, ossia per procurare la pubblica sicurezza a 4 milioni e 500,000 abitanti ne restano 89. Per due città, dove è ordinariamente raccolta molta forza armata, dove vi ha una guardia nazionale bene organizzata, e che rende al caso utilissimi servizi, dov'è un buon numero di carabinieri a piedi ed a cavallo, dove formicolano le guardie municipali, per quelle due città 165 guardie, per tutto il resto dello Stato soltanto 89: 89 per sorvegliare le strade, percorrere le campagne, per le città, pei borghi, pei villaggi di tutto lo Stato.

In verità che io non capisco che servizio potranno prestare; non capisco come due guardie gettate in mezzo ad una provincia di 100 o 150 mila abitanti potranno adempiere gli uffici ai quali il signor ministro le destina.

Io capirei benissimo che il signor ministro si ripromettesse qualche utile, se di queste guardie volesse fare un corpo di spioni politici. (*Mormorio al banco dei ministri*) Ma per sorvegliarvi i sospetti, per prevenire i delitti comuni, per mettere l'autorità giudiziaria sulle tracce dei delinquenti, io non vedo proprio come possano giovare; a meno che il signor ministro assieme allo stipendio, non comunichi loro il dono dell'ubiquità. (*ilarità*)

Quest'insufficienza a raggiungere lo scopo cui mira la legge che salta agli occhi a prima vista, si appalesa tanto più quando si rifletta alle attribuzioni che si vogliono dare a queste guardie. Siffatte attribuzioni sono eguali a quelle degli apparitori che pur erano seguiti da uno sciame di altri impiegati, vale a dire da mille e più fra guardie e carabinieri veterani e ordinanze militari.

Io non citerò tutto l'articolo 16 della legge del 1848, nel quale si determinano le funzioni degli apparitori, ma soltanto il primo alinea di esso, il quale è così concepito:

« È debito degli apparitori di esercitare una vigilanza non mai interrotta per iscoprire preventivamente qualunque preparativo, concerto o tentativo di delitti. »

Ora, domando io, se non è evidente che qui il mezzo è inegualissimo al fine.

Il ministro dice che ciò si fa per economia; ma io confesso che l'economia non l'intendo a questo modo. Spendere meno per ottenere assai, questo io chiamo economia; ma spendere meno per ottenere nulla, questo io chiamo scialacquo. (*ilarità*)

E vero scialacquo sono queste 218,000 lire. Le provincie delle due, delle tre, delle quattro o cinque guardie che loro offrite, non sanno che farne, persuase come sono che non ne caveranno nessuna costrutto. Quanto poi a Genova ed a

Torino, se desiderano di avere 165 guardie, se le credono necessarie alla loro tranquillità, se le tengano e se le paghino, ciò mi pare giusto.

Ecco i motivi pei quali propongo che sia soppresso il primo paragrafo di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta soppressiva del deputato Robecchi.

(È appoggiata.)

**PERNATI, ministro dell'interno.** L'onorevole deputato Robecchi ha cominciato per fare l'enumerazione delle guardie che dal progetto vengono distribuite in Torino ed in Genova e nelle provincie; ed a me rincresce il dirgli che egli si è sbagliato in tutte le sue cifre.

**ROBECCHI.** Ho sbagliato di 52, ma questa è poca cosa.

**PERNATI, ministro dell'interno.** La tabella è stampata, quindi tutti la possono consultare.

Il motivo per cui non vuole queste guardie, si è perchè nelle grandi città riescono inutili, atteso che vi è la guardia nazionale. Io ho già accennato agli uffici a cui debbono queste guardie adempiere. È verissimo che abbiamo la guardia nazionale, ma per quanti elogi meriti la guardia nazionale di Torino per la sua attività e l'interesse col quale si adopera anche per conservare l'ordine pubblico, tuttavia io non credo mai che potrebbe prestarsi agli uffici che la legge accenna dover essere devoluti agli apparitori. Non istimo adunque che la guardia nazionale di Torino possa supplire alle guardie di pubblica sicurezza.

Acciò poi abbia un'idea di quello che hanno operato le guardie di pubblica sicurezza di Genova, taccio di Torino, il perchè l'ho già detto altra volta, ma riguardo a Genova, gli dirò che nel 1850, sopra un totale di 673 arresti, ne operarono essi 556, che nel 1851 ne operarono 535 sopra 694. Vede adunque che l'opera di queste guardie non è stata inutile a Genova, ma è stata anzi assai proficua. Di Torino non ho potuto parlare, non avendo qui il rendiconto statistico delle sue operazioni; ma ho già detto che hanno reso grandissimi servizi, e credo che ognuno di noi potrà giudicare se, come si è voluto dire, queste guardie fanno niente, e se vi si può supplire colla guardia nazionale.

In quanto poi alla pochezza delle guardie gettate, come egli dice, sul territorio delle provincie dello Stato, io ammetto che sono in picciol numero, ma mi contento di quel poco che si può avere compatibilmente colle nostre attuali circostanze finanziarie; nè credo perciò che sieno inutili, perchè è meglio avere due guardie che esercitino una qualche sorveglianza, che non averne alcuna. Io credo adunque che in ciò l'onorevole deputato vada errato, poichè il poco è meglio del nulla, e se il loro servizio serviva a qualche cosa, non si può dire che si faccia questo scialacquo del pubblico danaro.

Io non pretendo, come egli dice, che queste guardie abbiano il dono dell'ubiquità, io ammetto che debbano stare solamente nel capoluogo; ma sostengo che l'opera loro è utile pel capoluogo, per tutti i piccoli servizi di polizia che occorrono di tratto in tratto all'intendente quando gli è d'uopo spedire agenti in un sito o nell'altro.

Egli è perciò che, senza trattenermi di più la Camera, la prego di volere ammettere l'istituzione di queste guardie di pubblica sicurezza; esse furono già create dalla legge dell'anno 1848 sotto la denominazione di apparitori, talchè io ho solo avuto in mente di provvedere ad una cosa a cui la legge del 1848 non ha provveduto. Questa legge nello stabilire gli apparitori non ne aveva fissato nè il numero, nè lo stipendio; quindi era in facoltà degli intendenti generali di

nominarne quanti volevano, e di assegnar loro uno stipendio che per l'erario avrebbe potuto riescire soverchiamente gravoso. Io non ho fatto altro che render più compiuta l'organizzazione che da questa legge doveva scaturire.

Mi rincresce che non sia qui presente il deputato Mantelli il quale fa consistere tutto il servizio della pubblica sicurezza nelle guardie di polizia; egli forse saprebbe difendere questa tesi molto meglio di me.

Ad ogni modo, senza dilungarmi di più, pregherò la Camera a non volere ammettere la proposta dell'onorevole Robecchi.

**SINEO.** Il signor ministro provò colle sue parole l'inopportunità del cambiamento che egli ci propone; egli ha fatto l'elogio degli apparitori di Torino e di Genova, ha indicato tutto il bene che fu dai medesimi fatto; ma se fanno tanto bene, perchè volete sopprimerli?

Il nome, dice il signor ministro, importa poco, si chiamino apparitori o guardie di pubblica sicurezza, sarà sempre lo stesso; che premura c'è di fare cambiamenti?

Il signor ministro allega che gl'intendenti non hanno uomini dei quali possano servirsi; ma questa è una proposizione che la Camera non può tollerare, perchè con essa si stabilisce che i carabinieri non debbano essere sotto gl'immediati ordini degl'intendenti, per qualunque servizio di pubblica sicurezza; il che è assolutamente inammissibile, poichè sarebbe un sovvertire quell'istituzione, sarebbe distruggere il bene che da essa dobbiamo aspettare.

L'ufficio dei carabinieri è quello di un'arma che serve alla pubblica sicurezza; non la possiamo ammettere diversamente: è dunque assolutamente inammissibile la proposizione del signor ministro, quando egli viene a dirci che gl'intendenti non hanno uomini di cui possano servirsi.

Non è neanche tollerabile che si parli qui di difendere l'onore del corpo dei carabinieri; bisognerebbe che il Governo confessasse essere sua intenzione di chiedere a' suoi impiegati qualche cosa che non sia coerente alla dignità dell'uomo.

Certamente, cose che non siano degne dell'uomo, noi non dobbiamo richiederle nè dai carabinieri, nè dalle guardie di pubblica sicurezza. È degno, è degnissimo di ciascun cittadino ciò che è dovere imposto dalla necessità della pubblica sicurezza: non si può dunque dire che questo dovere non si possa imporre ai carabinieri.

Ma si dice: la disciplina di questo corpo si oppone a che essi siano segregati da quei doveri che loro sovrastano a guisa dei militari.

Ma non li segregate tuttavolta che prestano la loro assistenza ai giudizi penali? Non sono essi posti in tali casi sotto gli ordini assoluti dell'autorità giudiziaria per tutto ciò che le può occorrere? E se questo si fa nei giudizi, perchè non si potrà adottare anche per esercizio della polizia? Un'altra cosa, di cui il signor ministro non vuole tener conto sufficiente, è la guardia nazionale. Egli ci diceva che è impossibile, che c'è una ripugnanza assoluta in molti comuni ad organizzare questa guardia come dovrebbe essere per potere presentare sufficienti guarentigie. Io dirò al signor ministro che se c'è questa ripugnanza, egli è perchè esiste intima opinione in molti amministratori comunali che il Governo è alieno e ripugnante dal dare estensione e consolidamento a questa istituzione; ed il motivo è che fra i sindaci che si occuparono di promuovere la guardia nazionale, la maggior parte furono quelli su cui caddero preferibilmente le destituzioni; quando si è veduto che un sindaco che si occupava vivamente della guardia nazionale era tosto allontanato dal suo ufficio, naturalmente quegli che gli succedeva, non se ne occupava più.

Del resto, quanto alla pretesa ripugnanza, citerò dei comuni i quali appartenevano alla giurisdizione del signor cavaliere Pernati, prima che egli fosse assunto al Ministero, i quali si lagnarono sempre di non avere i mezzi necessari per poter organizzare la guardia nazionale, e citerò la Venezia Reale, che ha tanto instato per poter avere qualche fucile per fare gli esercizi. Dopo averli chiesti per due o tre anni li avrà forse ottenuti, ma so che per molto tempo li ha domandati invano. E poi si è sempre creduto di vedere questa ripugnanza, non già nei comuni, bensì nel Governo, sicchè coloro che vogliono farsi belli e buoni presso il Governo trascurano scientemente, volontariamente la guardia nazionale. Bisogna anche tener conto di un altro motivo: se voi sopraccaricate sempre di nuove spese i comuni, il pubblico, lo Stato e domandate poi ancora dei servigi personali, fate una duplicazione. Se i cittadini vedessero che l'organizzazione della guardia nazionale portasse un sollievo all'erario pubblico, che non si facesse duplicazione di forza, allora facilmente presterebbero i loro servigi; ma quando si scorge che da un lato si mettono imposte per pagare le guardie di pubblica sicurezza e tutta la sequela della polizia, e dall'altro lato si richiede ancora il servizio personale, è naturale che allora si fa duplicazione. Si usi la guardia nazionale nelle parti che le convengono; si promuova schiettamente, e vedrà il signor ministro che potrà supplire a molti bisogni.

Ma qui in vero non si tratta di entrare in una così larga discussione; si tratta unicamente di vedere se in occasione di alcuni articoli che appartengono all'organizzazione della pubblica sicurezza si debba portare una modificazione così radicale come è quella di un nuovo corpo da introdursi nello Stato, un nuovo corpo all'infuori della guardia nazionale, all'infuori di tutta l'organizzazione attuale.

Se ad ogni cambiamento di ministro dell'interno si viene a proporre una nuova organizzazione, non ci sarà mai niente di fatto, e la Camera sa quanto costino le nuove organizzazioni.

Quando si organizza un nuovo corpo sciogliendone un altro, si ha riguardo alle posizioni; gli individui che non rimarrebbero almeno nella stessa posizione, si mettono in aspettativa od in riposo, cosicchè s'aggravano sempre le spese e si perde la fiducia di quegli impiegati i quali non possono essere sicuri della loro sorte, quando vedono che ad ogni tratto si cambia organizzazione.

Io non voglio dire alcuna cosa che possa essere men che riguardosa verso il signor ministro, ma non posso dispensarmi dal notare che non vedo nell'attuale Gabinetto quella prospettiva di stabilità per cui si possa credere che il sistema che ci viene proposto oggi sia per durare lungamente.

Avvi stabilità in un Governo quando esso è il frutto di una combinazione politica che corrisponda ai voti del paese; non già quando esso è il risultato di concerti o di sconcerati di tutt'altro genere. Si è parlato di crisi ministeriale; ma io nego che da tre anni in qua vi sia mai stata una crisi nel senso costituzionale.

Abbiamo avute mutazioni ministeriali unicamente dettate da considerazioni, la maggior parte delle quali non si conoscevano, ma non mai da un pensiero politico: da tre anni a questa parte abbiamo veduto intorno al potere un grande movimento di passioni individuali e di mire private, abbiamo avuto molti cambiamenti operati per motivi personali, ma non vi è mai stato un rimpasto ministeriale cagionato da motivi politici.

Le combinazioni di tal fatta, qualunque possa essere il valore individuale delle persone, sono intimamente precarie, non offrono guarentigie per la loro durata.

In un'amministrazione costituita in questo modo, i rappresentanti della nazione non possono avere quella fiducia per cui molte volte si aiuta un ministro il quale avrà un disegno da compiere, ancorchè non si conosca bene.

Ora il signor ministro che da pochi mesi regge il dicastero dell'interno crede che sia da introdursi una nuova organizzazione nella pubblica sicurezza: aspettiamo dunque che ci presenti un'organizzazione completa, ed allora avremo tempo di studiarla e deliberare con giusto fondamento.

Mi sembra quindi che questa proposizione sia intempestiva, e che bisogna eliminarla colla soppressione dell'articolo che la contiene.

**PERNATI, ministro dell'interno.** L'onorevole deputato Sineo dice che io ho fatto una nuova istituzione: ma ho già detto, momenti or sono, che non ho fatto un'innovazione, che ho voluto dare un'organizzazione a quello che è vagamente stabilito nella legge del 1848. Quella legge stabiliva gli apparitori, ma non ne designava il numero nè gli stipendi. Io ho voluto organizzare questo corpo, e perciò ne ho indicato il numero, i gradi e gli stipendi; cosicchè tutta, si può dire, l'organizzazione è già sottoposta al voto della Camera. Mi pare adunque di non aver chiesto troppo riservando ad un decreto reale lo stabilire quanto concerne l'interna organizzazione e la disciplina di questo corpo, giacchè questo spetta unicamente al potere esecutivo. L'onorevole preopinante ha ripetuto che si potrebbe impiegare la guardia nazionale.

Egli dice: i carabinieri possono supplire anche a ciò; ma io prego l'onorevole deputato Sineo a volermi indicare in qual caso od in qual comune egli abbia potuto osservare che i carabinieri siano senza occupazione.

Io trovo che i carabinieri menano una vita assai faticosa, per cui ve ne sono molti ammalati in causa dei molti servizi che prestano, fra i quali quello della corrispondenza e dell'assistenza ai dibattimenti dei tribunali d'appello per custodirvi i detenuti occupano una gran parte dell'arma. Dunque ben vede l'onorevole deputato Sineo che i carabinieri non sono senza occupazione, nè può certamente dire che essi manchino al loro dovere. E poichè si parla dei carabinieri, io mi credo in dovere di ribattere alcune espressioni di cui si è servito l'onorevole deputato Sineo in una delle ultime tornate nella quale disse che « lodava l'esattezza, lo zelo e l'attività di cui quel corpo diede prova nel tempo della sua amministrazione; ma che nell'epoca la più funesta della nostra storia, dopo la battaglia di Novara, si riconobbe che quell'arma era soggetta a varie influenze, e che vi furono ordini ministeriali non eseguiti, mentre degli ordini che venivano da ben altra via erano puntualmente messi in opera. »

Io mi credo in debito di dover respingere queste espressioni le quali ferirebbero troppo vivamente il corpo dei carabinieri, il quale, non esito di asseverare, non tralasciò mai di eseguire gli ordini del Ministero, nè si è mai piegato ad influenze estranee in nessun tempo ed in nessun luogo.

Io credo inutile il ripetere che la sorveglianza di polizia quale si rende ben sovente necessaria, non può venire eseguita nè dai carabinieri nè dalla guardia nazionale, perchè v'occorrono travestimenti ed investigazioni speciali e perlustrazioni che mal si conciliano colle attribuzioni degli uni e dell'altra.

Disse poi il deputato Sineo che la guardia nazionale potrebbe prestare maggior servizio qualora fosse meglio organizzata, e che l'intendente generale di Torino negli anni scorsi non l'aveva abbastanza attivata: io lo prego di persua-

dersi che non ho mai mancato di fare quanto da me dipendeva per attivarla; mi sovvengo tra le altre cose che, vedendo in qualche comune inutile ogni invito del sindaco per fare le nomine degli ufficiali, mi determinai a scrivere al sindaco stesso una lettera coi più vivi eccitamenti, incaricandolo di pubblicarli in tutte le frazioni del comune in giorno festivo, acciò tutti gli individui iscritti nei ruoli della milizia fossero scossi dalla loro indolenza; ma neppure con questo mezzo non ho potuto nulla ottenere.

Quanto ai fucili, io non li aveva, e perciò non poteva distribuirli; era questo un affare del Ministero, ed io potrei chiedere all'onorevole Sineo perchè quando egli fu al Ministero non ne ha distribuito un maggior numero (*Si ride*); ma di questo non voglio certamente far carico a lui, perchè io so benissimo che non ne aveva di più, come spero che egli non vorrà far carico a me in oggi se non ne distribuisco in maggior copia, perchè io non ne ho, nè ho fondi per acquistarli, e così bisogna, come si fa, andar eccitando i comuni ad acquistarne a loro spese.

Senza trattenermi più oltre, io prego l'onorevole Sineo a riflettere che io non faccio un'organizzazione di un nuovo corpo di agenti di polizia; io non faccio altro che dargli un nome che mi pare più adattato; se il nome di *guardie di sicurezza pubblica* non gli piace, io non ho nessuna difficoltà di chiamarli *apparitori*, come li chiamava la legge del 1848, e ciò non può fare difficoltà; del resto gli fo osservare che questo nome fu già da due anni iscritto nei bilanci, cosicchè neanche in questa parte vi è innovazione di sorta.

Infine, io ho proposto una spesa di 218,000 lire; e prego la Camera ad avvertire che nella categoria 44 del bilancio del 1852 la spesa per le stesse guardie rileva alla somma di lire 152,662, a cui aggiungendo quella di lire 62,000 e più iscritte alla categoria 70 delle ordinanze dei veterani pel solo primo semestre, e che io valuto in sole lire 100,000 per l'anno intero, si ha in oggi un totale di spesa di 252,000 lire; cosicchè anche per quest'oggetto avrei fatto una economia, riducendola da 252,000 lire a sole 218,000.

Io concludo dunque che questa non è una istituzione nuova, perchè già esiste: non si può dire che questo servizio sia costoso, perchè il Governo ne diminuisce la spesa; e lo credo assolutamente necessario, perchè non vi si può supplire nè coi carabinieri nè colla guardia nazionale. Insisto per conseguenza per l'adozione dell'articolo.

**MRELLANA.** La Camera sarà grata al signor ministro per le notizie statistiche fornite in merito all'esercizio di questo corpo riguardo alla città di Genova; ma penso che essa si aspettasse di udirne esporre pure per la città di Torino; ed io tanto più aveva questa speranza, o per meglio dire certezza, in quanto che il signor ministro, come ex-intendente di questa provincia, m'immaginavo dovesse conoscere assai meglio quanto qui succedeva, che non quanto avveniva in Genova.

Io non entrerò nella quistione economica di cui si vale il signor ministro come della sua arma principale, ma farò qualche osservazione in ordine alle guardie poste a disposizione dell'intendente, in ordine ed in merito a quell'armata del ministro dell'interno. Esso rifiuta il servizio dei carabinieri e si forma una piccola armata di guardie di polizia; e, per farci vedere come voglia fare un'economia, ci dice (e qui sono lieto che sia presente anche il ministro della guerra) che ritorna al ministro della guerra quegli invalidi che per sgravare il bilancio della guerra erano passati al bilancio dell'interno, invece di dare loro una giubilazione, o mandarli alla reale casa d'Asti.

In questo modo si vede che il signor ministro vuol mettere in luogo di costoro questi nuovi soldati ai quali esso dà un ingaggio di 150 lire ed una paga che non ha verun soldato, che non ha verun carabiniere.

Io voglio ammettere che essi facciano cose utili per Torino e Genova, dove ve ne ha un competente numero.

Ed invero ne hanno 165 le due città di Torino e di Genova sur una popolazione di 250,000 abitanti, e soli 129 i 4,250,000 rimanenti abitanti dello Stato.

**PERNATI**, ministro dell' interno. (*Interrompendo*) Sono 131.

**MELLANA**. Ebbene, sparpagliati su 48 intendenze, crede ella che questi 131 individui faranno altro che il domestico d'ufficio? Essi potranno scoprire le stanze, far le commissioni ai delegati, condurre a passeggio i ragazzi dell'intendente. (*Risa generali*) Ecco tutto quello che possono fare: al più, per sovrammercato, porteranno qualche ordine.

Il signor ministro dice di fare un'economia allontanando questi vecchi militari dal suo bilancio, rimettendoli sul bilancio della guerra.

Ma crede egli che il bilancio della guerra ci sia straniero e non sia pagato dalla nazione?

Crede egli il signor cavaliere Pernati che sia lecito ad un ministro il dire che fa un'economia quando solleva il suo bilancio d'una spesa e la carica ad un altro bilancio? E ce lo viene a dire a noi! a noi che, rappresentanti della nazione, ben sappiamo come tutti i bilanci pesino su di essa che li paga! (*Segni d'approvazione*)

Non comprendo poi come si possa dire utile ed economica un' istituzione per cui si darebbe a questi individui, che rendono sì umili servigi, una paga maggiore di un carabiniere.

Era più utile intendersi col ministro della guerra, se non era forse il caso di cercare questi individui nell'armata fra quelli che per avventura non sono intieramente atti al mestiere dell'armi, ma che sarebbero forse eccellenti soldati di polizia, inquantochè avrebbero già la disciplina.

Io (e qui narro un fatto) mi sono occupato dell'organizzazione della polizia per il mio comune, e l'ho studiata tanto, che è da due anni che lotto col Governo il quale non vuole adottare il sistema da me proposto. (*ilarità*) Esso è molto geloso di questa polizia e non sa che trovare incagli quando un municipio pensa a provvedere ad essa.

Ebbene, noi che non siamo membri di un Gabinetto, abbiamo stabilito che queste guardie si dovrebbero scegliere preferibilmente tra coloro che sortono dall'arma dei carabinieri o dagli altri corpi dell'esercito, mancandoci il tempo ed i mezzi per dare a tali guardie un'educazione militare. In vece il ministro dell' interno vuole ritornare al ministro della guerra quei poveri veterani, e intende prendere tutti gli in-

debitati dello Stato che bramino avere 150 lire a loro disposizione, per farne guardie di sicurezza pubblica.

Da quanto ho esposto la Camera potrà forse formarsi una idea semplicissima, che cioè l'organizzazione delle guardie, quale è proposta, porta un aggravio al tesoro, in quanto che le economie accennate dal signor ministro non sono che effimere: e d'altronde è impossibile che queste guardie possano ottenere lo scopo che si prefigge il ministro, salvochè dia loro la debita disciplina mediante l'istruzione ad essi necessaria e a cui non bastano mesi, ma richieggonsi anni.

Se dunque il ministro non può valersi di queste guardie, non era d'uopo che venisse a domandarci tale spesa per i pochi mesi che ancora rimangono.

Faccio osservare poi che tale organizzazione è insufficiente per ciò che concerne tutte le provincie, e fa meraviglia lo scorgere che, impiegandosene tre quinti per due sole città, si possa credere il rimanente sufficiente per tutte le provincie, e si possa tenere un'egual norma per il pagamento delle medesime. Se per 250,000 abitanti voi avete bisogno di maggior numero d'uomini per la polizia di quello che possa abbisognare per cinque milioni di cui si compone il nostro Stato, egli è fuor di dubbio che ciò proviene dalla centralizzazione forzata che si fa in questi due centri di popolazione; ma questa centralizzazione essendo utile per gli abitatori di questi due municipi, a carico dei medesimi doveva caderne la spesa, altrimenti dovevasene tenere un egual numero in proporzione della popolazione per ciascuna provincia; allora l'istituzione, ancorchè fosse recato qualche aggravio al tesoro, avrebbe almeno sortito un qualche effetto. Ma siccome, all'infuori di Genova e di Torino, è impossibile ottenere qualche effetto, io dico che la Camera deve lasciare le cose quali si trovano, cioè non aggravare il Ministero della guerra e continuare a destinare i veterani a quegli umili uffici.

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/2.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo al personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

2° Interpellanza del deputato Valerio circa il luogo in cui collocarsi il monumento a Carlo Alberto;

3° Discussione del progetto di legge riguardante la concessione della ferrovia da Mortara a Vigevano;

4° Discussione del progetto di legge concernente i teatri Regio e Carignano;

5° Discussione del progetto di legge relativo ad un dritto di pedaggio esercito dal comune di San Mauro.